

# STATUTI DEL COMUNE DI BERZO DEMO 1656

Con appendice a cura degli alunni della Scuola Media Statale di Berzo Demo  
1ª edizione ciclostilata in proprio - Maggio 1978 - Riedizione Marzo 1985

## Ai cittadini

Quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario della ricostituzione in autonomia del Comune di Berzo-Demo, dopo un ventennio di aggregazione a quello di Cedegolo.

In quest'anno si celebra anche il quarantennale della Costituzione Italiana la cui promulgazione segnò l'inizio di una nuova era per il popolo italiano: quella della riconquistata libertà nella democrazia dopo il ventennio di dittatura fascista.

La felice coincidenza fornisce alla civica Amministrazione un'occasione speciale per consegnare a tutte le famiglie una copia degli «Statuti del Comune di Berzo-Demo del 1656» che rappresentano una concreta testimonianza della capacità di governo democratico che reggeva la vita quotidiana dei nostri antenati.

Usi e costumi, consuetudini, diritti e doveri, vita grama ma dignitosa prendono forma e concretezza attraverso le parole scarse, ma ricche di buon senso civico, che danno corpo ai capitoli di questi Statuti.

La lettura delle semplici disposizioni alle quali tutti dovevano sottostare, pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie anche gravi, ci consente di toccare quasi con mano il senso della comunità che legava i cittadini alla pubblica istituzione.

Se vogliamo essere sinceri con noi stessi, dobbiamo riconoscere che molte delle norme dettate negli Statuti sono state vigenti fino a non molto tempo fa e sarebbe bene che continuassimo a praticarle nel comune interesse della collettività.

Certamente il rapido evolversi dei costumi e delle economie possono far sembrare anacronistiche alcune disposizioni statuarie; e sicuramente lo sono.

Tuttavia la riflessione sulle finalità che esse perseguivano - il rispetto della proprietà pubblica e privata; l'invito alla partecipazione al governo della Cosa pubblica; il tranquillo e sereno vivere nell'impegno del lavoro quotidiano - costituiscono anche oggi motivazioni valide per le quali vale la pena di operare.

Lo spirito laborioso che anima gli statuti del 1656 può costituire motivo di riflessione anche per le giovani generazioni che, pur nel rispetto del loro diritto di vivere secondo gli usi e i costumi propri del tempo moderno, hanno anche il dovere di conoscere come, attraverso i sacrifici e la saggezza degli antenati, è consentito a noi di godere della democrazia in dignitose condizioni di vita.

Dalla Sede Municipale, 9 ottobre 1988

Il Sindaco (prof. Guerino Ramponi)

**1948 - 1988**

**40 ANNI DI VITA DEMOCRATICA E DI SVILUPPO SOCIALE**

## PRESENTAZIONE

Questa trascrizione degli Statuti del Comune di Berzo Demo del 1656 è stata fatta a scopo didattico: avvicinare gli studenti della locale Scuola Media alla vita dei loro antenati e quindi rendere lo studio della Storia più avvincente e più utile.

Lo scopo ci sembra sia stato raggiunto. Gli alunni della classe seconda, non senza difficoltà (infatti gli Statuti sono stati trascritti fedelmente e quindi con gli errori e le locuzioni non

sempre chiare dell'originale) hanno scoperto «la rustica virtù» di quanti, tre-quattro secoli fa, hanno abitato questi loro paesi di Berzo, Monte e Demo ed hanno fatto le loro prime esperienze democratiche.

Il lavoro vuole essere così anche un omaggio degli alunni della Scuola Media a tutti gli amministratori della Comunità di Berzo Demo che, dal sorgere della prima Vicinia (1200-1300) fino ad oggi, sempre hanno operato per il bene della collettività.

## **PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE - MARZO 1985**

La prima trascrizione degli Statuti del Comune di Berzo Demo ad opera degli alunni della seconda classe della locale Scuola Media risale al 1978.

La loro riproposizione, a distanza di sette anni, senza alcun commento, sembra troppo riduttiva.

Sette anni rappresentano poca cosa nella vita di un uomo; ne rappresentano ancor meno nella vita delle Istituzioni le cui vicende si numerano per mezzo di secoli.

Eppure nella vita di un giovane, specialmente di un preadolescente, sette anni costituiscono un periodo di fondamentale importanza per la formazione della sua personalità umana e civile.

È infatti in questa età che si definisce la strada da percorrere tanto nel campo della futura professione quanto in quella delle scelte ideologiche e politiche.

È importante che la scuola, istituzione educativa per eccellenza, prepari adeguatamente i giovani alle scelte future, fornendo idonei strumenti che consentano loro di operare scelte positive fondate sulle conoscenze di fatti storicamente veritieri.

La democrazia, per diventare un fatto sostanziale, richiede la partecipazione attiva e diretta di tutte le forze, di tutte le energie. Si tratta di rispettare le opinioni e l'apporto vario e fecondo dei vari uomini e dei gruppi che spontaneamente sorgono e operano per collaborare alla costruzione del bene comune.

La riproposizione degli Statuti del Comune di Berzo Demo, considerati come documento culturale e testimonianza storica delle norme che regolamentavano l'operare dei nostri antenati nella costruzione del bene comune, costituisce certamente un valido contributo alla formazione civica delle giovani generazioni.

La loro lettura nella scuola offre senza dubbio validissimi spunti per la conoscenza dei modi di vita, usi e costumi dei nostri antenati e delle nonne su cui si fondavano.

Nello stesso tempo consente di riflettere sul cammino compiuto lungo la strada del progresso in questi secoli della nostra Comunità. Cammino lungo e difficile, contrassegnato da fatiche senza fine, rinunce, sacrifici. Proprio per questo tanto più esaltante ed esemplare.

I giovani del XX secolo debbono conoscere il passato per capire ed apprezzare il presente, poiché la «Storia» è, appunto, questo: la narrazione degli sforzi e delle lotte compiuti dall'uomo per migliorare le sue condizioni sociali, civili ed economiche.

## **NASCITA ED EVOLUZIONE DEI COMUNI**

Nella seconda metà del secolo XI nella maggior parte delle città dell'Italia settentrionale e centrale si costituirono reggenze cittadine più o meno autonome, che tra il 1080 e il 1120 circa si perfezionarono come organismi amministrativi e politici di fatto indipendenti (salvo la fedeltà formale all'Impero ed al papato). Essi erano i Comuni retti dai consoli.

Alla formazione di tutti i Comuni concorrono alcuni elementi fondamentali: decadenza pressoché generale delle istituzioni feudali e corrispondente progresso di classi sociali prima deboli, come la piccola nobiltà e la nascente borghesia mercantile, che ambiscono a partecipare attivamente alla gestione degli interessi locali riservati ai signori feudali o ai vescovi; associazioni giurate tra membri di tali classi, allo scopo di conseguire certi diritti o privilegi (libertates) e di *esercitarli in comune*, a vantaggio dell'associazione; forte spirito di solidarietà cittadina, quasi sempre alimentato da lotte contro avversari esterni (Imperatori, altre città, ecc.).

Il Comune tipo era costituito da una Assemblea (Parlamento, concio, arengo), composta da tutti i cittadini liberi, che aveva pieni poteri e si riuniva per le deliberazioni più gravi (guerra e pace, trattati ecc.) ed eleggeva, di solito annualmente, i consoli.

I consoli erano assistiti nelle loro funzioni da un Consiglio (Credenza) più ristretto di cui facevano parte notabili e giuristi. L'esecuzione degli ordini dei consoli ed affidata ad ufficiali, vale a dire funzionari stipendiati (camerario o tesoriere, messi banditori, campari, ecc.).

Il Comune esercitava, di regola, tutti i poteri politici, militari e civili: dall'amministrazione della giustizia al diritto di guerra e di pace, dall'emanazione di norme aventi forza imperativa all'imposizione di tributi, alla coniazione di moneta.

Dopo lunghe lotte contro gli imperatori, tra cui si distinse Federico I, il Barbarossa, i Comuni ottennero il riconoscimento di legittimità con il trattato di Costanza (1183).

Dopo il riconoscimento, i Comuni perfezionarono i loro ordinamenti; in particolare raccolsero e ordinarono le loro norme consuetudinarie e i loro statuti.

Il perdurare di lotte interne e delle guerre tra i Comuni favorì, in quasi tutti quelli maggiori l'affermarsi della Signoria, cioè del potere di uno solo, a vita, e con diritto ereditario.

Così, tra la seconda metà del sec. XIII e il principio del XIV, i Comuni perdettero del tutto il loro carattere di città rette da ordinamenti popolari.

Contemporanei o posteriori ai Comuni cittadini si svilupparono anche i Comuni rurali (rustici o contadini), ma in generale caddero sotto il dominio dei Comuni cittadini più vicini, in fase di espansione.

Nell'età comunale la vita civile italiana ebbe una meravigliosa fioritura: l'Italia comunale fu la patria di S. Francesco d'Assisi, di Dante, di Giotto, dei grandi mercenari e dei grandi banchieri, di arditi viaggiatori, come Marco Polo; sorsero le università, le stupende cattedrali romaniche e gotiche e i palazzi comunali o «broletti».

## **IL COMUNE DI BERZO DEMO OGGI** **Aspetti geo-morfologici del territorio comunale**

All'occhio del visitatore che percorre la strada statale n° 42 del Tonale e della Mendola, appena superate le ultime case dell'abitato di Cedegolo, appaiono «... a destra i monti verso mezzogiorno (che) si aprono a guisa di anfiteatro e tra coltivazioni di vigna e di frutta, di mezzo ai castagneti si scorge, in basso, la frazione di Demo che racchiude la sua bella chiesa affrescata e decorata recentemente da mano d'artista, e in alto, verso mattina, si vede la posizione di Monte e verso sera quella di Berzo» (1).

È in questo ampio e solatio anfiteatro, delimitato a oriente dal profondo solco della valle dell'Angolino e in alto dal Poggio la Croce (m. 1223) che sorsero i tre villaggi che costituiscono il Comune di Berzo Demo disseminati in lungo ed in largo, tra lunghe file di muriccioli che sono i testimoni di montanara pazienza e di mai abbastanza ripagata fatica eretti per trattenere la terra che il movimento naturale ed i fenomeni atmosferici spostano continuamente in basso lungo il pendio, occhieggiano innumerevoli cascinali. Sono tra quelli meglio costruiti e più curati perché sorti sul versante più solatio del territorio comunale, col manto terroso più abbondante e fertile.

In questa zona, compresa tra l'abitato di Demo ed i tornanti dei Morti e della Ràsega sulla S.P. n° 84, si pratica l'attività agricola vera e propria ed è coltivata la vite, su una superficie di circa ha 18, con un certo successo per quantità e qualità, in parte sostituita da impianti sperimentali di frutticoltura.

Il territorio comunale, da quota m. 440, alveo del fiume Oglio, a quota m. 2481 (Piz di Olda), si estende per ha 1603, di cui ha 1522 agrario-pastorale ed ha 81 improduttivo.

Fra le quote minima e massima si assiste alla manifestazione di diversi aspetti morfologici che vanno dal terreno di origine fluvio-alluvionale del fondovalle occupato da prati permanenti, per passare ad una fascia compresa fra i m. 500 e 700, distinta in due zone con caratteri ben definiti, delimitate da una retta che congiunge le ultime case dell'abitato di Berzo con la S.S. 42 passando per la chiesetta votiva dei Morti.

Quella orientale, come si è già detto, è occupata interamente da seminativi e da coltivazioni legnose agrarie, con brevi intervalli di prati permanenti dove il pendio risulta troppo ripido per

essere coltivato. Quella occidentale, invece, dopo una vasta zona di bosco ceduo e di castagneto, è occupata da prati permanenti, fra cui alcuni dei più produttivi di tutto il territorio comunale, su cui sorge una miriade di fienili, motivati dalla parcellizzazione della proprietà fondiaria.

Tra i 700 e gli 800 m., sempre sul versante orientale, sorgono gli abitati di Berzo (m. 750 s/m) e di Monte (m. 850 s/m) attorno ai quali si mescolano ai prati ed ai magri seminativi minuscoli orticelli in cui si coltivano un po' tutte le piante saporifere ad uso esclusivamente familiare.

Più in alto dei centri abitati spariscono seminativi e muriccioli, salvo pochi casi. Permangono i castagni fra cui già si mescolano betulle, larici e abeti. In mezzo a zone del tutto improduttive, costituite da uno strato di terriccio poco profondo, e più sotto da materiali grossolani e perciò permeabili e facilmente siccitose, un tempo regno delle capre, si estendono delle oasi di verdi prati. Esse sono costellate da poveri abituri in cui i contadini raccolgono il fieno e stazionano nei mesi estivi con il poco bestiame.

Verso i m. 1300 cessano gli ultimi prati permanenti, evidentemente sottratti al bosco di conifere che li circondano.

In questa vasta fascia che si estende in senso NE-SW si sono formati ampi pianori occupati da fienili che vanno dalle Baite Piani (m. 1155 s/m, nome molto significativo!) fino alle Baite Longhe (m. 810 s/m), passando attraverso le Baite Lova e Carnocolo.

Il nereggiare degli abeti prosegue fino verso quota m. 2000, prima della quale è collocata la malga Olda di Berzo (m. 1628 s/m), la più importante di tutto il Comune, completamente ristrutturata nel 1983, con l'aggiunta di altri fabbricati (casina e porcilaia).

Il territorio non presenta grandi movimenti di forme: procede generalmente con ondulazioni perpendicolari all'asse del fiume Oglio, che in qualche caso culminano con manifestazioni di «brulle rosse», come quelle del «Dos dei Morti» di cui parla il Favallini (1) o di altri dossi (Goia-Alto) o di «Corni» (AmpirleCradei) in mezzo ai quali, però, si sono formati ampi terrazzamenti ricoperti di abbondante materiale morenico, ad opera dei ghiacciai quaternari che ha permesso l'insediamento di numerosi fienili. Il fondovalle è costituito da materiale detritico fluviale e da due ampi conoidi di deiezione: quello della Valle della Ràsega, su cui sorge l'abitato di Demo, e quello del torrente Allione, su cui s'insediano gli stabilimenti dell'Union Carbide Italiana (U.C.I.) di Forno Allione.

## **Cenni storici**

Tracciare una sia pur sommaria cronistoria delle vicende che nel corso dei secoli interessarono i centri abitati del Comune non è cosa facile, a causa della mancanza quasi totale di documenti. Le scarse notizie qui riportate sono state rinvenute frugando nell'archivio comunale e in quello della Parrocchia di Berzo, riguardanti per lo più le nascite, i battesimi, le morti e la contabilità del beneficio parrocchiale.

È facile giustificare la quasi totale assenza di notizie storiche sui paesi col fatto che essi sorsero lontani da importanti vie di comunicazione e quindi non furono mai centri commerciali, ma solamente villaggi di pastori e di carbonai.

Alcuni cenni si trovano soprattutto presso taluni autori, tra cui il Rosa (1), P. Gregorio di Vallecamonica (2), A. Gnechi (3) ecc.

Spulciando le loro opere si apprende che il territorio comunale fece parte del beneficio del vescovo di Cremona, che poi lo cedette al conte di Lecco.

Degna di attenzione può essere la descrizione che P. Gregorio fa del ponte sopra l'Oglio ai piedi della rupe di S. Zenone: «Il colle di S. Zenone sorge presso la strada Valeriana alla riva destra del fiume Oglio, dove alcune volte vi sono stati romiti, e qui appariscono reliquie di un Forte antichissimo che servì anco alla Repubblica (di Venezia) più fiato di freno contro potenti nemici.

Dirimpetto a Demo sta il ponte di pietra su l'Oglio, sul quale si prende la strada per altro braccio di Valle bagnata dalla corrente del Rino Alto che va a terminare con la sommità della Valle di Scalve».

Nello svolgersi degli eventi storici i nostri villaggi furono interessati alle vicende politiche comuni a tutta la Valle, percorsa in lungo e in largo dalle milizie mercenarie al soldo di questo o di quel signore. Durante il periodo delle Signorie, Cedegolo, centro al quale furono legate molte vicende storiche ed amministrative di Berzo Demo, faceva parte della Contea di Cimbergo tenuta dagli Antonioli di Grevo; ma, impadronitisi i Visconti della Valle, con atto ducale in data 11-3-1408, la tolsero agli Antonioli per darla a Giacomo detto Mascagno dei Federici di Angolo, resosi certamente benemerito dei nuovi Signori (1).

Questa contea era costituita da fondi che giacevano in Losine, Cimbergo, Grevo, Demo e Cedegolo e fu posseduta nella prima metà del sec. XV, oltre che dagli Antonioli e dai Federici, anche dal conte di Cemmo.

Dopo i Visconti entrò nel dominio della Valle Camonica la Repubblica di Venezia, come è detto in altra parte.

Sul principio del sec. XVIII, durante la guerra del Monferrato combattutasi fra i Savoia, i Gonzaga di Mantova, Spagna, Francia e Impero Germanico, Venezia si mantenne neutrale, guarnì la Valle di «numerose milizie e costruì alcuni forti nei luoghi più esposti e importanti, tra cui quelli di S. Zenone». (2)

Si trovano ancora notizie, dopo un lungo intervallo, durante le vicende napoleoniche. Nel nuovo assetto dato al Regno Italico stabilitosi il 18 maggio 1805 sulle rovine della Repubblica Cisalpina, i Comuni furono ripartiti in tre classi: da 10.000 abitanti in su, oltre 3.000 abitanti e sotto 3.000 abitanti con 15 consiglieri; Demo venne aggregato a Berzo.

Il Favallini (3) riferisce che «il 25 aprile 1809 scesero dal Tonale a Ponte di Legno i Tirolesi delle coraggiose bande di Andrea Hoffer ... l'8 maggio invasero Edolo, la Pretura e la Cancelleria e il 9 ... l'insensata colluvie calò fino a Berzo-Demo ivi arrestata dai gendarmi e dai francesi ... ».

Con la caduta di Napoleone e la Restaurazione si stabilì il dominio austriaco che cessò soltanto con la terza guerra d'indipendenza.

Durante la prima guerra mondiale il territorio comunale era percorso da sud a nord, cioè da Forno Allione, attraverso il crinale del Poggio La Croce e Doss de Lora fino al Pian della Regina, dalla terza linea. È ancora ben visibile e praticabile la lunghissima mulattiera che corre tutta a ridosso del crinale, lungo la quale si trovano numerosi ricoveri e piazzole, su cui si inerpicarono alpini e muli carichi di munizioni e di viveri.

(Notizie e documentazione fotografica sono tratte dalla tesi di laurea del dott. Guerino Ramponi - 1972).

Le opere degli autori citati sono riportate nella Bibliografia complessiva del testo.

## **CRONISTORIA DELLE VICENDE COMUNALI FINO AL 1948**

Prevedere il futuro è sempre stato motivo di grande interesse per l'umanità e se nel passato questo interesse era limitato più ad un'esigenza di carattere spirituale che materiale, per l'attuale società non è possibile rinunciare ad immaginare quale sarà il suo futuro.

Oggi si parla di Europa 1992, data in cui i confini degli Stati saranno il Mediterraneo e il Baltico.

Per questo può sembrare anacronistico, quasi superfluo, soffermarsi un momento per cercare le radici del nostro recente passato di comunità locale, onde osservare l'evoluzione ed il progresso del nostro Comune in questi 40 anni di vita democratica ed autonoma, tanti ne sono trascorsi dalla riconquistata autonomia.

Né si possono archiviare, senza prima aver rivolto un commosso pensiero di gratitudine alle persone, quasi tutte scomparse, che operarono con grande determinazione per riottenere la libertà.

Sarebbe un errore imperdonabile dimenticare i sacrifici sopportati e le battaglie condotte dai nostri nonni, forse carenti di istruzione, ma dotati di grandissima saggezza e buon senso, per la rinascita del Comune di Berzo-Demo.

Gli avvenimenti storici che riguardano il Comune di Berzo-Demo non sono dissimili da quelli di tanti altri piccoli comuni, se si eccettuano quelli riportati in appendice a questa pubblicazione.

La vita scorre generalmente senza fatti eclatanti e le vicende sono quelle che regolano la vita dell'uomo: nascita, matrimonio, morte.

Nei registri anagrafici ufficiali del 1866 si rilevano i seguenti dati:

Nati: n° 51, di cui n° 21 a Berzo, n° 10 a Demo e n° 20 a Monte.

Morti: n° 28

Matrimoni: n° 3

Gli atti di trascrizione sono firmati da:

Bernardi Domenico - sindaco

Baccanelli Giovanni - sindaco

Trascorrono decenni senza storia, fino a quando gli eventi del nostro Comune si confondono con quelli del Comune di Cedegolo al quale viene aggregato nel 1928, unicamente a quello di Sello, per effetto della politica accentratrice del fascismo.

Si disse allora che con l'aggregazione dei piccoli Comuni si sarebbe ottenuto un notevole risparmio di spesa e quindi meno tasse per i cittadini. Però non si teneva conto dei disagi che gli stessi, abitando in zona di montagna, dovevano affrontare per recarsi al municipio per il disbrigo delle varie pratiche, anche se allora erano meno, ma le persone si spostavano generalmente a piedi.

D'altra parte il Palazzo Municipale era anche allora, come lo è oggi, un punto di riferimento per tutti i cittadini, anche se a quel tempo non rappresentava lo strumento più efficace per realizzare una comunità di uomini liberi e responsabili come oggi. Infatti, al posto degli organi elettivi attuali - Consiglio, Giunta e Sindaco - una sola persona, che si chiamava Podestà ed era nominata dal Prefetto, espressione del potere centrale, amministrava il Comune ed agiva secondo sua discrezione, senza dover rendere conto del suo operato alla cittadinanza, ma soltanto al Prefetto e al Partito fascista.

Quindi i cittadini non partecipavano alla vita amministrativa del Comune.

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale - 1945 - le persone anziane della nostra comunità, memori dei vantaggi dell'Amministrazione Comunale democratica vigente prima dell'avvento del fascismo, si impegnarono subito a fondo per riportare il Comune alla sua autonomia. Non fu cosa facile, sia per l'espletamento della laboriosa pratica burocratica, sia per i dissensi circa la scelta della sede municipale. Nella primavera del 1946 venne inoltrata la petizione al Capo dello Stato per ottenere il distacco dal Comune di Cedegolo.

Per amore di verità storica è doveroso ricordare che gli abitanti di Demo, pur favorevoli alla separazione da Cedegolo, non aderirono alla petizione, rivendicando al proprio paese la sede municipale come era ai tempi delle Vicinie.

La prima sede del Comune fu realizzata nel locale sito nell'attuale Piazza Roma a Berzo, divenuto successivamente caseificio dopo la aggregazione con Cedegolo.

L'istanza della maggioranza dei cittadini del Comune di Berzo-Demo trovò accoglimento e proprio a Natale del 1947 il Capo provvisorio dello Stato - Enrico De Nicola - quasi a titolo di strenna, emanò il Decreto n° 1565 del 6-12-47 che autorizzava la ricostituzione in Comune autonomo dei paesi di Berzo, Demo e Monte, staccandosi da Cedegolo.

Il provvedimento tanto atteso acquistò maggior significato, suscitando entusiasmo nei cittadini, in quanto veniva emanato in concomitanza con la promulgazione della Costituzione della Repubblica (Gazzetta Ufficiale n° 298 del 27-12-1947) che dedica un intero titolo alle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni) dall'art. 114 all'art. 133. Infatti all'art. 128 recita testualmente: «I Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni». Quindi il Comune, come vuole la Costituzione, è un Ente autonomo, territoriale, elementare.

Ente autonomo: perché lo si distingue dallo Stato, ponendo in luce la sua ausiliarità ed autonomia rispetto ad esso; territoriale: perché è circoscritto ad un determinato territorio; elementare: perché è lo strumento più prossimo a realizzare una comunità di uomini responsabili e liberi.

Si vuol aggiungere che in uno Stato che si dichiara democratico, il Comune rappresenta l'occasione più semplice e diretta per la partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio del potere.

Non basta dare il voto; bisogna quotidianamente collaborare, dando suggerimenti a coloro che col voto sono stati delegati a svolgere l'azione amministrativa della collettività.

Il cittadino deve continuare anche dopo il voto ad esprimere il proprio consiglio per la soluzione dei problemi di interesse comunitario.

Solo così si partecipa, come vuole la Costituzione, al miglioramento della vita di tutti.

Teniamo presente che il Comune deve essere una autentica scuola di democrazia e perciò al suo interno tutti i ceti sociali debbono collaborare concretamente alla costruzione di una società più giusta.

Decretato dal Capo dello Stato che il Comune di Berzo-Demo doveva essere ricostituito entro i suoi confini pre-aggregazione, la Commissione eletta a suo tempo dai capi famiglia provvedeva subito a prendere contatto con il Prefetto, allo scopo di ottenere la nomina del Commissario onde poter procedere alla separazione dei beni e degli atti con il Comune di Cedegolo.

Si ottenne la nomina del Commissario nella persona del defunto dott. Ferdinando Zaina di Malonno.

Questa disposizione fu un'eccezione fatta per il Comune di Berzo-Demo, perché tutti gli altri Comuni della Valle ebbero come Commissario dei funzionari della Prefettura, con conseguente onere di spesa non indifferente.

Nominato quindi il Commissario il giorno 8 marzo 1948, si procedette al trasferimento degli atti dagli Uffici del Municipio di Cedegolo ad un locale di fortuna, al piano terra dell'edificio scolastico, dividendolo con l'Asilo. Il trasporto venne effettuato con due carri trainati da muli messi a disposizione gratuitamente dalle famiglie Ramponi e Baccanelli (a quel tempo non c'erano i mezzi d'oggi e la strada era percorribile solo con carri).

Quel pomeriggio fu tanto l'entusiasmo che un gruppo di cittadini di Berzo, con il consenso del Parroco Don Luigi Bazzoni, salutò l'arrivo dei carri con il suono delle campane, per annunciare alla popolazione che da quel giorno era rinato il Comune di Berzo-Demo, mediante l'azione e l'espressione democratica della volontà popolare.

Premessi questi brevi cenni di carattere storiografico sulle alterne vicende del Comune di Berzo-Demo è utile ricordare le tappe più importanti che hanno fatto progredire, sia pure fra non poche difficoltà, la vita dell'intera comunità.

Innanzitutto è opportuno premettere che durante il ventennio di aggregazione a Cedegolo, nei paesi di Berzo, Demo e Monte vi fu la completa stagnazione dei pochi servizi pubblici esistenti allora: viabilità e acquedotti. La volontà dei Podestà che in quel non breve arco di tempo si alternarono alla guida del Comune fu tesa esclusivamente a favorire e sollecitare lo sviluppo del capoluogo Cedegolo. Infatti vi si costruì il nuovo municipio con antistante Piazza Mercato; fu lastricata con graniti la Via principale, migliorati e potenziati i servizi, sempre con fondi di tagli ordinari e straordinari della pineta di Berzo-Demo, come è emerso dai conti all'atto della separazione.

Fu anche tale comportamento discriminatorio verso Berzo-Demo che all'indomani della fine della Guerra originò nei nostri nonni la ferma volontà di chiedere l'autonomia. Quindi, alla data della ricostituzione del Comune, i bisogni erano tanti ed i primi Amministratori comunali, eletti la domenica 27 giugno 1948, si preoccuparono subito di dare priorità alle opere pubbliche ed al primo posto si collocarono acquedotti e Municipio. Ma anche il servizio sanitario ebbe un miglioramento immediato, perché venne consorziato con Paisco-Loveno, però la sede del personale era fissata a Demo. Ovviamente le scarse risorse finanziarie di quel tempo non consentirono di dare subito realizzazione al programma di opere. Si dovette attendere la crescita delle entrate e la concessione di contributi da parte dello stato e solo nel 1951 si avviarono in modo ordinato i primi appalti degli interventi che qui di seguito vengono elencati:

25-10-1951: acquedotto per Berzo - captazione sorgente Togna; acquedotto per Demo - con prolungamento per Saletto, costruito dalla società Edison quale risarcimento per

aver provocato la notevole riduzione della sorgente a seguito della costruzione del canale Edolo-Cedegolo

19-08-1952: acquedotti per Monte e Demo - captazione sorgenti sopra Monte

30-06-1954: costruzione Municipio in Berzo

20-09-1954: realizzazione acquedotto per località Lorengo

10-11-1956: acquisto aree edificabili in Demo per alloggi INA

30-12-1958: costruzione edificio per servizi pubblici in Monte

01-03-1959: interventi di miglioramento per viabilità interna in Berzo e Demo

21-05-1959: costruzione edificio per servizi pubblici in Demo

12-05-1960: viabilità e fognature in Berzo

01-09-1962: captazione sorgente Oida per acquedotto Berzo e Demo

13-03-1968: miglioramenti strutturali degli edifici scolastici.

Da allora molto ancora è stato fatto ed altro attende di essere realizzato per soddisfare le legittime aspirazioni ed attese dei cittadini, ognuno dei quali ha il dovere morale e civile di concorrere con le proprie capacità e con le proprie competenze alla costruzione del bene comune per dare concreta attuazione alle leggi e alle norme dettate dalla Costituzione della Repubblica italiana.

## **GLI AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 1948 AL 1988**

### *Elezioni del 27 giugno 1948*

Simoncini Andrea fu Antonio

Parolari Francesco fu Giovanni

Socrate Giacomo fu Bortolo

Gema Giovanni fu Antonio

Simoncini Antonio fu Giovanni

Parolari Giacomo fu Francesco

Maloni Battista

Belotti Antonio di Giuseppe

Bottanelli Martino fu Giuseppe

Cominassi Ugo di Battista

Bernardi Giovanni fu Cristoforo

Baccanelli Carlo fu Eusebio

Bernardi Antonio fu Domenico

Vecchia Renato fu Rocco

Gnani Gabriele fu Bortolo

### *Elezioni del 26 ottobre 1952*

Simoncini Andrea

Bottanelli Martino

Parolari Pietro

Regazzoli Giovanni

Socrate Giacomo

Baccanelli Carlo Antonio

Bernardi Giovanni

Ramponi Francesco

Baccanelli Francesco

Baccanelli G. Antonio

Parolari Ernesto

Piapi G. Alessandro

Vecchia Renato

Belotti Antonio

Gema Giovanni

### *Elezioni dell'11 novembre 1956*

Parolari Francesco  
Baccanelli Battista  
Belotti Danilo  
Bottanelli Martino  
Cominassi Giovanni  
Ipprio Ilario  
Bernardi Giovanni  
Regazzoli Eusebio  
Parolari Ernesto  
Parolari Pietro  
Belotti Antonio  
Regazzoli Giovanni  
Cominassi Giuseppe  
Belotti Battista F.  
Gema Guglielmo

*Elezioni del 28 maggio 1961*

Simoncini Andrea  
Domenighini Costantino  
Parolari Giacomo  
Belotti Danilo  
Taboni Domenico  
Baccanelli Pietro  
Ballarini Francesco  
Belotti Bernardo  
Bernardi Andrea Natale  
Bernardi Marcello  
Bottanelli Martino  
Gema Guglielmo  
Parolari Francesco  
Ramponi Luigi  
Regazzoli Giuseppe

*Elezioni del 13 giugno 1965*

Cominassi Emilio Pietro  
Domenighini Costantino  
Parolari Serafino  
Belotti Danilo  
Cominassi Pasquale  
Baccanelli Luigi  
Ballarini Giuseppe  
Balotti Romano  
Boroni Rosaldo  
Cominassi Carlo  
Cominassi Giuseppe  
Parolari Arturo  
Perico Riccardo  
Ramponi Guerino  
Taboni Domenico

*Elezioni del 7 giugno 1970*

Cominassi Emilio Pietro  
Domenighini Costantino  
Parolari Ernesto  
Belotti Danilo

Bernardi Guerino Antonio  
Baccanelli Felice  
Bernardi Angelo  
Bernardi Giuseppe  
Balotti Angelo  
Cominassi Pietro Paolo  
Gema Nunzio Bortolo  
Perico Riccardo  
Regazzoli Vincenzo  
Rivetta Giacomo  
Rivetta Pietro Giacomo

*Elezioni del 15 giugno 1975*

Simoncini Saverio  
Belotti Alessandro  
Parolari Ernesto  
Perico Riccardo  
Bernardi Guerino Antonio  
Baccanelli Antonio  
Taboni Silvio  
Belotti Danilo  
Gema Nunzio  
Gnani Mario  
Bianchi Lorenzo  
Parolari Arturo  
Parolari Angelo  
Bernardi Giuseppe

*Elezioni dell'8 giugno 1980*

Simoncini Saverio  
Gema Nunzio  
Parolari Ernesto  
Taboni Graziella  
Ramponi Guerino  
Balotti Bortolino  
Bernardi Claudio  
Bernardi Mario  
Bernardi Vincenzo  
Cominassi Emilio Pietro  
Parolari Augusto  
Regazzoli Saverio  
Simoncini Davide  
Simoncini Vittorio Enrico  
Taboni Silvio

*Elezioni del 12 maggio 1985*

Ramponi Guerino  
Cominassi Emilio Pietro  
Maloni Giordano  
Belollotti Danilo  
Bernardi Vincenzo  
Bernardi Angelo  
Bernardi Attilio Marino  
Bernardi Mario Tranquillo  
Parolari Ernesto

Parolari Giacomo  
Perico Ezio  
Simoncini Davide  
Simoncini Saverio  
Simoncini Vittorio Enrico  
Zimatti Alessandro

### *Regola per il balotare*

Per la regola per il balotare nella Visinia si instatuito che li voti affermativi sorpasano i tre terzi due altrimenti siano nulle dete balotazioni in pena di lire setanta a chi contro farà a tal capitolo.

Nel nome del Signore l'anno corente della sua nascita mille sei cento et cinquanta sei, l'ind:a ottava il dì ventínove di magio.

Congregata la pubblica et generale vicinia del comune di Berzo, Demo et Monte in loco solito in contrada del Angoli per Marti Bernardi camparo in Demo, et Stefano Socrates camparo al Monte, et Martino Rampone camparo in Berzo, avendo ordine dalli consuli di detta comunità et terre cioè da Simone Simonzino consule in Demo, da Simone q. Lorenzo Alberti consul al Monte, et Pietro Rampone consule in Berzo, la sera del dì 27 magío suddetto da farsi il dì 28 di detto mese et così furono congregati et presa la parte tutti li infrascritti homini comandati di casa in casa quali furono:

Simone Simonzino, consul in Demo  
Simone Alberti, consul al Monte  
Pietro Rampone, consul in Berzo  
Marti Bernardi, camparo in Demo  
Stefano Socrates, camparo al Monte  
Martino Rampone, camparo in Berzo  
Gianne Tosana, scriba del comune  
Comino Cominello  
Giacomo Todesco  
G. Giacomo Piappo  
Antonio Balotto  
Marti Balotto  
Pietro Venturino  
Domenico Bernarde  
Bartolome Bernardi  
Gioani Predam  
Angel Bernardi  
Domenico Saviorino  
Gioane Zemate  
Jacom q. Gioan Zemate  
Piero Baccanel  
Fustino Regazzolo  
Domenico Bernardi  
Domenico Bianco  
Pietro Bernarde  
Hieronimo Zupelli  
G. Christino Bianco  
Lorenzo Rizzi  
Tone Peligrino  
Battista de Bertuli  
Tone Q. Raleide  
Simone Alberti  
Tone q. Jacom  
Andrea Paroler  
Salvester Salvestri

Pietro Salvester  
Filippo Rivetta  
Bartolome Todescho  
Stifan Simonzino  
Bernardino Simonzino  
Simone q. Zani  
Bartolome Socrates  
Polone Rivetta  
Simone Rivino  
Bernardi Rivi  
Zani Simonzi  
Alberto Bertolina  
Andrea Venturi  
Domenico Tutine  
Bartolome Bianco  
Alberto Cominazi  
Comino Cominazi  
Lorenzo Tosana  
Pol q. Bartolome Guida  
Gioanne Spavetti  
Comino Spavetti Pietro  
Stefan Venturi  
Pietro Cominelli  
Pietro Venturi  
Carlo Guida  
Gioan Dulcera  
Martino Gniano  
Albertino Gniano  
Gioan Piep  
Tone Cominelli  
Gioan Tosana q. Alberto  
Gioan Ragazolo  
Domenico del Christi  
Gioan Bernardi q. Angel  
Christofan Rogiatte  
Gioarine Bernarde  
Angel Rampone  
Jacomi Moreli  
Domenic Furli  
Josep Zuchone  
Albertino Rizzi  
Bartolomeo Salar  
Gioan Bianco  
Domenico Moreli

quali presso al numero di ottanta i quali dati li voti ad uno per uno fu presa la parte con voti sesanta quattro favorevoli et sedici contrario di eleger tredici homini quali habino a far nove provisioni, ordini, et registri in detto comune ed liberta di far quel tanto che alli detti eletti parerà giusto, et espiciente ad utilità di detto comune in registrar parte et provisioni vecchie, di quelle rinovar in tutto o in parte come a loro parerà il melio. Quale eletti sono:

Hieronimo Piepi,  
Simone Simonzino consule in Demo,  
Alberto Rizzi, Angel Parolari,  
Carlo de Bertoline,  
Simone Pe,  
Zantone Simonzi,

Gionne Tosana scrivano del comune,  
Angel Bernardi,  
Pietro Rampone consule,  
Gioan Bernarde,  
Jacom Moreli,  
Domenie Furli,

i quali eletti han jurato nelle mane di d. Gioanne Tosana scrivano tutte le scritture in pubblica vicinia A.G.D. et remoto ogni et qualunque humano odio, amore et timore, et gratia ma per propria et mera volontà et han preso il suddetto carico ad mera intenzione di agitar ed esercitar questo suo officio a utile di detto comune al melio che da Nostro Signor saranno ispirati.

## **Quali statuti et previsioni sono:**

### **Cap. 1**

#### **Della eletione delli consuli et loro officio**

È stato statuito et ordinato che ogni anno in le chalende de genaro li consoli del anno pasato siano tenuti mandar il camparo over campari dele terre ad avisar et comandar un giorno avante tutti li vicini delle terre di detto comune che in pena si congregino nel loco delle solite vicinie o congregazione, o dove sarà più comodo.

Nella qual vicinia publica così come di sopra d'esser congregata per essi consoli et altri vicini siano et debbano di essi vicini elegere quattro o cinque homini di ogni terra et sufficienti a far et essercitar l'officio del console quali per li detti consoli et sindaci vecchi et per li altri vicini debbano essere balotati et eletti a maggior numero de balle affermative che passano i due terzi, et eletti, consignarli l'officio del console et così per l'avvenire sia delli altri quattro di terra in terra.

Quali consoli così eletti debano durare per consoli per tutto l'anno.

E che per l'avenire se non sarà per altro modo provisto sempre vi siano tre consoli: uno in Demo, uno in Berzo et uno nel Monte, i quali ed soli così eletti, a un par uno, sia dato il giuramento per il scrivano overo per l'altro console del anno pasato ivi in essa publica vicinia di osservare et far osservare ad ogni suo saper, poter et con ogni diligentia li statuti overo previsioni di detto comune scritti qua abasso come stanno.

E il console che sarà eletto ad magior numero di balle, et non vorà giurare et accettar il carico pagarà lire dieci et in quel istesso giorno debba accettar et giurar over rifiutar. Si aggiunge che è stato statuito che uno delli consoli vecchi resti sindaco per il seguente ano cioè il migliore delli quali sarà eletto et dato che li detti consoli eletti non avesse lettera in questo caso se ne possa eleger un altro ch'habia lettera in pena de lire sette se non voranno accettare.

### **Cap. 2**

#### **Elettione del sindaco**

S'è statuito che in essa vicinia come di sopra congregata siano eletto uno sindaco qual sian coadiutore alli suddetti consoli nel loro consolato, et subito in detta vicinia così eletto sia per il scrivano over console dato a lui il giuramento di procurare con ogni suo saper et diligentia, ogni utile et comodità del comune et in fine che procurino detti consoli rendere conto di quanto hanno ministrato et detto sindaco stia assistente dal principio alla fine quando si mettono le talie in pena di L. 10.

### **Cap. 3**

#### **Che li patri de familia vengino in vicinia**

È stato statuito, et ordinato in publica vicinia in loco solito del Angoli che tutti li patri di familia vengino in vicinia quando saranno comandati in pena di lira doi non avendo per legitimo motivo. Tutti li capi di familia eccedenti all'età di anni 25 debbono venire alla vicinia in pena suddetta.

#### **Cap. 4 Elettione delli massari**

È stato statuito che a mezo il mese di aprile li consoli di quel anno siano tenuti, et debano nella publica vicinia a questo fine convocata, et congregata, poner et proclamar se vi è alcuni si offerischa di esser massaro, et per quanta mercede et si solamente uno se offerisse a farlo quel tale sia fatto et sia obligato dar idonea sigurtà, ma se più se offeriranno a far questo, dimanderanno diversi o uguali premi o meliori mercedi, in questo caso siano balottati tutti, et resti quello che sarà advocato o eletto a magior numero de voti o balle come di sopra et sia tenuta dar idonea sigurtà quali massari o massaro cosi eletto come di sopra per tutto l'anno (se per altra via non sarà con essi convenuto) siano tenuti, et obligati a scodere tutte le talie, et subsidio, imposte e che saranno imposte dal Ser.mo DOMINIO VENETIANO, et di Valle et ancora tutte le condanne del comune et quelle che ocoreranno farsi, previste dalli presenti statuti o provisioni, come sarà ad esso massaro consegnato.

Qual massaro over massari siano tenuti de talia in talia a render conto et ministratione alli consoli, a loro coadiutori et far scrivere per il scrivano dal comune li calculi o conti nel libro delli massari, et finalmente il loro officio del massaro se esso massaro o massari resteranno debitori dello comune sia quello consignato da scodere al novo massaro o massari.

#### **Cap. 5 Elettione delli campari et suo officio et mercede**

È statuito che ogni anno nelle calende di marzo in la publica vicinia siano eletti tre campari, uno in Berzo, l'altro al Monte, et uno in Demo quali debano durar per tutto l'anno et se in detta vicinia si offeriscono più persone che volessero far il camparo in tal caso dette persone che si sono offerte siano tutte balottate in detta vicinia et resti chi haverà magior numero di balle affirmative.

Quali campari siano tenuti et obligati ogni giorno circondar la coltura. et denunciar alli consoli li danni datti in termino di giorni otto dopo datto il danno.

A quali campari subito eletti sia per il scrivano o console datto il giuramento di far l'officio suo fedelmente bene, et iustamente, remossi ira odio, amore, timore, pregerie, pretio, et ogni humana gratia.

Et per la loro, et ciascadun di loro mercede habbino et haver debbino la mettà delle pene delle inventioni che faranno secondo che ciascuno di essi haverà consegnato ai consoli. E che li campari di un anno habino di vacanza un anno ad esser rieletti et habino carico di andar due giorni alla settimana per uno nella pagera in pena di L. 14 alla settimana.

#### **Cap. 6 Elettione delli estimatori di dani**

È statuito che ogni anno nelle calende di genaro li consoli, et altri coadiutori come di sopra in la publica vicinia congregata, siano tenuti elegere tre homini idonei di essa vicinia, uno de Demo, uno de Berzo, et uno del Monte, quali habbino potestà di stimar qualunque danno che sarà datto nelli beni di detti vicini, et di altri in detto comune; et ciò doppo che a quelli o quello sopra il territorio del quale sarà datto il danno sarà notificato per quelli a chei sarà datto il danno, et a loro istanza, et richiesta sia fatta la stima.

Qual stimatore per ogni suo salario et mercede habba soldi doi d'esserli dati per il patrone o padre di familia qual o il filio o filiole o bestie haverà datto il danno, et questo si intenda, oltre

la rifazione del danno a quello a chi sarà dato il danno, et se vi fosse qualche pena secondo la forma delli presenti statuti o provisioni.

A il danno che sarà stimato sia posto nel comune però sia posto il debito al dannatore et credito a chi haverà ricevuto il danno ad patto che se vuol il credito sia obbligato giurar over provar ch'habbia da quel ricevuto danno.

### **Cap. 7 Della vacanza delli officij**

È statuito che li consoli, et altri che haveranno havuto officio un anno continuo debbano andar vacanti per anni tre così sindaco et masario se dalla publica vicinia non sarà favorito, et confermato ed questo perché la vicinia confinnarà uno in detto officio mentre dura la vacanza, può quel tale rifiutar senza pena alcuna.

### **Cap. 8 Elettione delli soprastanti delle licentie di pagera per suo uso**

È stato ordinato che ogni anno nel primo giorno del mese di genaro li consoli, et loro coadiutori come di sopra, in pubblica loro vicinia siano tenuti et debbano elegere tre homini pratici, et habili di bona condicione, et consienza quali per l'anno della loro elettione habiano, et debbano anteveder, risguardar et considerar le cose necessarie di quelli che haveranno bisogno di taliar legni nella pagera per far qualche opera o fabrica, et doppo che haveran diligentemente considerata la necessità dell'opera di quello che dimanda, possano et debbano conceder licentia a qualsivolia persona del comune che così dimanda tali legni a lui necessarij ha tagliarli secondo la necessità della sua opera, come a lui per essi eletti sarà notato, et dichiarato, pagando il datio secondo la forma.

Quali tre così come di sopra eletti siano, et si intendino ancora datiarij di quel anno, et habbino per loro mercede la mettà delle condanne che saranno fatte allì contrafacenti et che così non dimandaranno la licentia et che taliaranno di più della licentia.

### **Cap. 9 Che pegni si ponno chiamar haver li consoli**

È stato ordinato che detti consoli non possano chiamarsi haver pegni se non quelli che si fanno per mandato della giustizia.

### **Cap. 10 Che il comune sij tenuto alla lite**

È statuito che quando, et ogni volta che nascerà alcuna litte, causa o controversia alli consoli dil detto comune, overo alli massari et ad altre persone, et simili per causa, et occasione del comune o per cose nelle cause publiche comunali, in quel caso, il comune sia tenuto a pigliar in sé detta lite, et farla terminare a sue fatiche, spese, et interesse.

### **Cap. 11 Della mercede di quelli che servono il comune**

Similmente è statuito che qualsivolia che serva al comune dentro et circa al comune di suo salario per sua mercede habiano una lira al giorno, et fori dal territorio, però nel Pievadicho, habia gazette quatordici; se veneranno occasione di andar a Breno per qualche lite o altra occasione habino due lire al giorno, servandosi li consoli che andassero per dar denontie in che habino sol quatordici gazette et in quelle compresi li soldi quattro che vanno per presentar le denontie.

E al scrivano del comune tutti li giorni che servisse le solite per il comune habia gazette quattordici al giorno, et a metter la talia habia il solito che si li danno.

**Cap. 12**  
**Che neuno possa incantar e in che modo**

È statuito che neuno possa incantar cosa alcuna comune se prima non dichiarerà a nome di chi incanta.

**Cap. 13**  
**Che ogni familia sia tenuta a conzar le strade**

È statuito che ogni uno, et ogni familia che habiti da per se tutto l'anno sia tenuto, et obligato nel termine di tre giorni utili di lavoro di aconciar le vie pubbliche a proprie spese in pena di farli far ad altri a soi danni et spese secondo la stagione dei tempi.

**Cap. 14.**  
**Per conservar large le strade**

È stato statuito che li consoli delle terre di detta comunità habino obligo di procurar et visitar che le strade comuni siano di larghezza di brazzi tre e mezo per tutto, accettuati li cambij che siano la sua contingente portione che si possa cambiar, et quelli che contrafaranno a non mantenerle in detta larghezza caderanno in pena di scudi due et alli consuli ch'haveranno il carico si li metterà una lira per taia.

**Cap. 15**  
**Che alcuno non possa ocupar fondo, pascolo o cosa di detto comune**

È statuito che alcuno non ardisca di ocupar ne ronchare, et usurpar ne per altro modo tratener cosa, fondo, pascolo, overo deserto del comune o comunavole in giudicio de altri senza licentia publica in pena di lire sette et questo oltre la perdita del fondo preso, et possa proceder contra criminalmente a chi contrafarà, et che li consoli non ardiscan di dar licentia ad alcuno di ocupar fondi comunali senza espressa licentia del detto comune sotto pena di scudi dieci per cadauno console contrafaciente et per ogni volta che contrafarà, et ogni uno possa acusar col suo giuramento, et sarà tenuto segreto

**Cap. 16**  
**Che alcuno non pigli in affitto cosa fittata ad altri**

È statuito che nessuno nel comune ne che babiti sul comune predetto, voglia terrero voglia forestiero, ardischa ne presuma di pigliar ad affitto cose ne possessioni che siano affittate ad un altro contro la volontà del primo massaro in pena di lire sei planeti.

**Cap. 17**  
**Del modo che si deve tener nel far la locatione delle possessioni del comune**

È statuito che ogni volta che occorerà ad alcuno o terrero o forestiero, voglia habitante voglia non habitante, vorà affittar, overo locar qualche cosa, casa, o possessione che sia sopra il terreno di detto comune ad alcuno che si offerisca a pigliarla a fitto, quelli doi che voranno far il contrario della locatione siano tenuti, et obligati a eleger doi di quelli homini che hanno il giuramento dal comune quali non siano a loro sospetti, a suo beneplacito, quali doi eletti insieme ad un tertio che sarà eletto da quelli doi giurati, debano terminare la qualità, et

quantità del fitto tra loro tassato. (Questo capitolo s'intenda solo per li beni del comune, et non per li beni di particolari).

### **Cap. 18**

#### **Che ogni uno che coltiverà beni et getterà sassi o giera in strada sia tenuto a mondarli**

È statuito che tutti li habitanti nel detto comune o chi tiene a affitto o che possede per se (ancor che non habitasse da per se) qualche possessione vicina o contigua alla via o viale publico, di comune, et nel coltivare, o arare cascasse, over gittasse immonditie, pietre o giera sopra detti via o viale, sia tenuto et obbligato, compito subito di arare quella possessione, levar dette immonditie, pietre o giera di detta via o viale publiche in pena di soldi vinte di Valle per ogni pezza di terra overo loco, via, et viale per ogni volta; le qual pena nientedimeno quel tale che lasserà così sporca detta via sia anco tenuto a mondar detta via, o viale et ciò in pena soprascritta tante fiade quante contrafarà.

### **Cap. 19**

#### **Che neuno possa stermire ne mettere letame nelle vie publiche**

S'è statuito che alcuno non ardisca a stermire ne altre immonditie, nelle strade publiche ne in alcun altro modo impedire esse strade in pena di lire doi, la qual pena ancora pagata nientedimeno sia anco tenuto a mondar et nettar detta via sotto la medesima pena et ciò per ogni via et tante fiade, et quante contraferà.

### **Cap. 20**

#### **Che quello che possede bene sotto la via publica sia tenuto a mantener il muro sotto le vie**

È statuito che qualsivoglia che habbia qualche pezza di terra sotto le vie et viale publici sia obbligato a mantener li muri che sostengino esse strade, et viale fondate in esse pezze di terra, et li altri logi che non stano così ma che sono adherenti alle dette vie, o viale siano mantenuti et se mantengano secondo al uso et bona consuetudine, aciò si possa facilmente passare con brozzi, et cavalli, in pena di lire cinque de planeti per ogni via, et loco tante fiade et quante contrafaranno, et questo si intenda per tanto spatio quanto si estenda detta pezza di terra apresso alla strada, la qual pena ancor pagata tuttavia quel tale sotto l'istessa pena et simil sia tenuto a comodar et restaurare esse vie o viale in termine di giorni cinque et loco et misura, in caso che non fosse possibile in pena di ogni danno et spesa che per sua colpa sarà necessario fare.

### **Cap. 21**

#### **Del modo di far l'aquedutti**

È statuito che ogniuno che vorà addur aqua o aque a daguar li prati sia tenuto prima di far li aquedutti nelli soi beni ita che le aque non scorino per le vie publiche in pena di lire doi et meza di Valle per ogni volta, et ogni loco, la qual pena ancor che pagata, sotto l'istessa pena sia tenuto adempir come di sopra, et questo quante fiade che contrafaranno.

### **Cap. 22**

#### **Che alcuno non cerchi lumache nelle possessioni di altri**

È statuito che alcuno non ardisca ne presuma di cerchare ne cavar lumage nelle possessioni de altri in pena di soldi dieci, per ogni fiada che saranno ritrovati a cerchar lumage o cavar terra. Che ogni uno possa portarli col suo giuramento.

**Cap. 23**  
**Che alcuno non taglij legne delli arbori d'altri**

È statuito che alcuno non ardisca di taliar legni dalli arbori di altri che saranno condannati in tre lire per ogni fiada che saranno visti, et tutti li potranno portar col suo giuramento et saranno tenuti segreti et haverà la terza parte et l'altra terza parte al comune, et l'altra terza parte al patrone delli arbori.

**Cap. 24**  
**Che alcuno non possa condure ne vendere degne fora del comune**

È statuito che alcuno non ardisca ne presumi condure, vender legne di sorte alcuna de legne del comune fora del comunavole, ne memo portarle in pena di lire quattro per priala et lire doi per brozzo, et una lira per mazolo per ogni volta che saranno ritrovati, riservando però se alcuni n'havesse di sua di castegna over altra che fusse sua propria, ma delle legne comunavoli cascano in detta pena, ogni uno potrà portar col suo giuramento et la terza parte haverà l'acusator, una parte il comune cioè il resto il comune.

**Cap. 25**  
**Che non si facino zese o ripari per li boschi**

È statuito che neuno delli habitanti tanto terere quanto forestiero habitante possa in qualche modo far zese con le legne de boschi del comune per circondar alcune possessioni che sono sopra il territorio di detto comune cioè et dove si può far muri et dove non si potrà far muri quelli tali siano tenuti a dimandar licentia dalli agenti del comune, quali licentia hauta possano far esse zese o saralij ma però solamente di spini, et zaneveri et marossi al tempo che sarà dalli agenti del comune ordinato in pena de doi lire.

**Cap. 26**  
**Che non si faccia vanzelli nelli gazzi**

È statuito che neuno delli habitanti ne forestieri ardisca, ne presumi di taliar ne far taliar alcuni vanzelli nelli gazzi tanto a quelli che vanno a nome di comune quanto a quelli venduti, in pena di soldi otto per vanzello, ma fora dei gazzi non possano farli avanti il dì 16 di agosto et se saranno ritrovati alcuni a contrafar saranno condanati in lire quattro per priala et lire tre il brozzo et soldi quattro per vanzello, et tutti li potran portar con suo giuramento et haverà la metà l'acusator, et l'altro il comune.

**Cap. 27**  
**Che non si possa tener più di vacche 12**

È statuito che neuno delli habitanti tanto teriero come forestiero non possa tener sopra il comune più di capi dodeci cioè vache et bove, cioè tra femine et maschi non passi al detto numero di dodeci, non compresi in detto numero quelli che saranno nati quel anno, et se alcuno ne teneranno di più sopra il detto comune pagaranno lire sette per capo.

**Cap. 28**  
**Che nesuno non possa tener più di doi pegore per bocca**

È statuito che neuno di qual condicione esser si volia non ardisca di tenere più di due capi di pegore per persona o bocca non compreso le nascenti di quel anno et se ne tenerà di più sopra il detto numero pagaranno soldi otto per capo.

**Cap. 29**  
**Che neuno possa tener più di due capre per bocca**

È statuito et ordinato in publica vicinia che neuno di qualsivoglia condicione et stato possa tener nel nostro comune più di capi doi di capre non compreso li nascenti di quel anno et se alcuno ne tenerà di più sopra il detto comune pagerà soldi otto per capo di quelli che haverà di più.

**Cap. 30**  
**Obligo delli consulí et regenti circa il tener bestiame**

È statuito che li consuli de in anno in anno siano tenuti et obligati a numerar, o far numerar le bestiame di qualsivoglia habitante in comune, cioè vache, bove, capre, et pegore a S. Bartolomeo di cadauno anno et diano la nota di quante ne haveranno per sorte di più di quel che ogni uno può tener come nel sudetto capitolo licentiate da tenersi et se detti consuli non faran il sudetto obbligo a ogniuno in posto per negligenza o per qualche altra causa o interesse siano et saranno condenati in scudi dieci per uno.

**Cap. 31**  
**Che li consuli et regenti d'un anno in anno debano dar finite li conti et negotie del suo consolato**

È stato deliberato della publica et general vicinia in loco solito del Angolì che li consuli, sindaco et regenti del comune di cadauno anno debano haver finite li conti, et condanne sì de pagare come de campadico, et bestiame, sì delle terrere come di forestiere che saranno scorse sotto il suo governo, finir lite, et altre cose sortite in tempo del suo regimento et darne queto et pacifico conto alli suoi successori et mancando di far et suplir la parte sua diano in pena scudi dieci per uno oltre altre spese ordinarie et extraordinarie che patirà detto comune et li successori non si in pazino in quello che haveranno fatti li precedenti ma tendino sol al suo officio di quel anno.

**Cap. 32**  
**Che si debba conzar le casine et chi sia obligato**

È stato statuito che tutti quelli che hanno bestiame di mandar in montagna siano tenuti et obligati per la loro portione a conzar, et se bisogna refar et restaurar la casina et stalla et questo quanto prima che gli sarà comandato, et avisato per il console o consoli in pena di lire doi al dì che alcuno sarà trovato mancar.

**Cap. 33**  
**Che ogni uno sia tenuto mandar le vache in montagna**

È statuito che ogni uno seu ogni familia, teriere o forestiero habitante sia tenuto a mandar le vache da latte nella montagna di Olda ed ivi stare sin al principio di settembre et ogni uno che non manderà tutto il bestiame che sia possibile pagerà lire sette, servando quelle che sono per uso di casa, et anco le capre da latte se non le manderanno in detta montagna saranno condenate in lire doi per capra cioè le teriere.  
Et che neuno possa levar bestiame dalla malga sin al solito, se non faranno conoscere la grave necessità et questo in pena di lire sette per vacha et lire doí per capra.

**Cap. 34**  
**Che neuno affitti bestiame da latte fuori del comune**

È stato ordinato che neuno di qual condicione si voglia ardisca di affittar vache, ne capre se prima non haverà licentia dalli regenti del comune et se contrafarà saranno condannati in lire cinque per vacha, et lire doi per capra cioè bestiame terrere.

### **Cap. 35**

#### **Per le pegore della montagna del Miler**

È stato statuito che tutti li habitanti del comune habiano a mandar le pegore nella montagna del Miler et pagarà sei soldi per pegora conforme al solito, et stiano in detta montagna sin alle calende di settembre o più di o manco conforme alla stagione di tempo et quando desmonterà di detta venga nelli prati de Premester et nelli prati de Olda, et possano venir nel prato del Carità solamente per alogio, et in dette contrade stiano sin il dì sei settembre compito et non possa passar dezzà dalla Fontana de Pozoli andando suso dritto, si che esse pegore si ritrovino a Lova la sera che per il dì sette di detto mese si possa zernirle, et si impone alli pegorari che andaranno in detta montagna che non contrafaccia alli sudetti ordini, altrimenti saranno castigati in scudi dieci per uno contra faciente.

Et se alcuno alcuno non obedisce al sudetto capitolo ma voglia, et tenga qualche pegora a casa sarà condannato in lire doi per capo. Et che non sian menate vache in detta montagna de Miler senza espressa licentia del comune, et chi contrafarà saranno condanate in lire sette per capo di vache.

### **Cap. 36**

#### **Che sí possa conceder una colam nella pagera infavolata**

È stato terminato dalla vicinia et homini nominati nel principio di questi statuti che, per la libertà a loro datta in publica vicinia di dar le colomme solamente con questo patto che sia visto il bisogno dal soprastante et pagarà de datio lire sette per piede, et si inhibisse che non vada a tagliare dette colomme se non vi sarà presente il detto soprastante con obligo che il detto giorno che haverà taliato detta colomme habiano di condurla fora di detta pagera, et condurre dezzà del Corno da Basto, et se saranno visti a condur detta colomme et che sia visto dalli campari overo da altri, stando che tutti li possono chiamare habiano a giurare che sia quella a lui consegnata dal detto soprastante et habia da Giurare di non taliar altro piede di quelle, cioè giurare in *mano* del detto soprastante.

### **Cap. 37**

#### **Della pagera reservata**

È stato statuito, et ordinato che neuno di qual condicione esser si voglia non ardisca di taliare piede di sorta che sia nella pagera riservato o infavolata alle quali fa corentia a mattina la via detta che è apres al Dosso della Roccha, a mezo di il boscho dalla Scala Berga, a sera la punta del vial da Rottazone e vando dentro dritto detto viale sin alli prati da Premester, et taiano suso dritto fina che si trova la via de Olda et torna andar dentro dritto per detta via d'Olda sin alli prati et a monte il Valzello che confina li prati andando suso dritto sin in cima a detta pagera et se qualcheduno saranno trovati a taliar o far taliar o a *darescar*, over a far *darescar*, overo condur over far condurre, overo qualche indicio dapertutto dove se ne troverà nel nostro territorio del comune saranno condanate in scudi quattro al piede se saranno visti dalli campari che quelli tali che saranno trovati non li sia dato il giuramento se non giurerà che non sono della soprascritta pagera coherentiata et se saranno portati per altri, stando che ogni uno li può accusare, in tal caso essi portati potranno giurare che non son di detta pagera.

Et di più avvertendo ad ogni uno che non ardisca andar a tagliar nel boscho o pagera che si ritrova in quello detto il boscho della Scala Berga, cioè la pagera che si ritrova in detto

boscho et se alcuno saranno trovati saranno castigati nella suddetta pena di scudi quattro al piede.

**Cap. 38**  
**Pagera da boschezzare che ha condana d'un scudo**

È stato statuito, et ordinato che nesun di qual condicion esser si voglia, non ardisca di taliar piede alcuno della pagera sopra alla Casina andando dentro anzima li prati, et tutta la pagera daladentro dalli prati de Premester, et la pagera che si trova nel boscho de Pozolo, se saranno visti da campari solamente a taliare saranno condanate in lire sette al pede se non haveran la licentia dal soprastante dal comune et il datio di detta pagera son tre soldi al piede a far canter et delli altri piedi necessarij soldi quattro.

**Cap. 39**  
**Per li bruchi et zappe**

È stato statuito, et ordinato che nessuno di qual condicion esser si voglia, non ardisca di segar bruchi, ne zappar bruchi nel fondo comunavole, se saranno ritrovati da campari o altri stando che tutti possano portare con suo giuramento, et anco ogni vero iudicio saranno condannate lire sette per ogni persona et ranza et zappa, et questo capitolo è stato imposto che se voleva finir de distruer il boscho.

**Cap. 40**  
**Che non si castrì i torri**

È stato statuito che neuno possa senza licentia di consoli, sindaci, et deputati a questo, castrare ne far castrare li torri di sorte che sia alcuna se non haverà pasati tre anni et se alcun contrafarà caschi in pena in mezo scudo per torro castrato contra detto ordine.

**Cap. 41**  
**In che tempo, se possa segar visega**

È stato statuito che alcuno habitante non possa ne debba avante la festa di S. Roccho, alli 16 di agosto, segar o far segar visega o feno di visega salvatica in pena di lire sette per ogni preala. Passato poi quello ogni uno possa segar et far segar visega et quello che sagarà o farà segare sia tenuto pagar al comune de onorantia lire doi di formalio per ogni preala di visiga.

**Cap. 42**  
**Delli porci**

È stato statuito che ogni volta che, dal giorno della Nontiata, 25 marzo, alla festa di Ogni Santi, se sarà ritrovato un porcho o porcha, andar fori per le strade senza guida o custodia caschi il patrone di tal animale nella pena di una lira; ma se sarà ritrovato nelli campi o prati caschi ancora in la detta pena, et così per ogni volta che ocoerà.

**Cap. 43**  
**Che ogni uno faccia una opera per comodar le strade**

È stato statuito che tutti li habitanti del comune vadino a far una opera per familia per comodar le strade et quelli che non vorà farla si da licentia alli consoli di chiamar uno altro homo a far la sua opera et metterla in debito a quello che non ha voluto farla et metterla in credito a chi per quello l'haverà fatta.

**Cap. 44**

### **Che non si vadi nelle viti d'altri senza licentia**

È stato ordinato che neuno di qual condicione si voglia possa ne debba andare in vite d'altri et da quella portar via uva senza licentia del patrone della vite; et se saranno visti alcuno sia condannato in lire tre et meza se sarà di giorno, et la notte il dopio, et possa esser portato da ogni uno con suo giuramento.

### **Cap. 45**

#### **Che neuno forastier possa lavorar sul nostro territorio in giorno di festa**

È stato statuito, et espressamente risolto che nesuno benché non habitante, possa lavorar ne far lavorar sul nostro territorio in giorno che noi faremo festa et se contrafarà sia condanato in lire sette per persona et possa esser portato da ogni uno con suo giuramento.

### **Cap. 46**

#### **Conditione alli forastieri habitanti et che habitaranno**

È stato statuito nella publica et general vicinia che tutti li forastieri si habitanti come che habiteranno siano tenuti et obligati a dar bona sigurtà del ben viver, et di pagar tutte le talie, et spese che occorrerà in pena di scudi cinquanta, et se in termine d'uno mese dopo intimato non haveranno prestata segurtà si debano levar dal comune, et se li consoli et regienti di comune non faranno il debito suo siano castigati et condanati in scudi diece per uno.

### **Cap. 47**

#### **Che non si daga fora i ruti**

È stato statuito che neuno habitante ne forastiere possino, ne debbano dar ne far dar fori i ruti nelli prati sin che non sarà il dì 14 settembre et se contrafaràn siano condanati in lire sette tutte le fiate viste, et tutti li possano portare che saranno tenuti secreti.

### **Cap. 48**

#### **Se alcuno farà citar, depositi**

È stato statuito che se alcuno che sia ricorso in qualche delle sudette pene imposte come di sopra, per far litigare, prima depositi lire diece et si ascolterà.

### **Cap. 49**

#### **Che siano eletti doi campari secreti**

È stato ordinato che li regienti d'un anno in anno deban eleger doi campari secreti, uno a Berzo, et uno o a Demo o al Monte, et così si esegui.

### **Cap. 50**

#### **Che non si treschi i frutti**

È stato statuito, et assolutamente seprohibbisse alle donne et a tutti li altri il traversare et strapazzare li frutti alli tempi delle more et della vite, et al tempo delle castegne et delle noci, et tutti potranno portare nel comune et saranno tenuti secreti, et li contrafacenti saranno condannati in una lira et meza.

### **Cap. 51**

#### **Del segar li prati de monti**

È stato statuito che alcuno di qual condicione si voglia, non ardisca da segar fino pasato il giorno di S. Giacomo li prati di Carnecolo, et l'Ova, et anco la contrada de Mondadizzo, et se alcuno contrafarà, pagarà lire sette per ranza et tutti li potranno portare con suo giuramento. Et di più che le bestiame stiano fora di detti prati sino a S. Lorenzo et se contrafaranno saranno condanati come di sopra. Li prati d'Olda è stato statuito che neuno ne terere ne forastiere possino ne debano segar ne far segar in detti prati sin che pasato il primo d'agosto, et se alcuno contrafarà sia castigato come di sopra et tutti possino portar con suo giuramento et li accusatori haveranno la mettà della condanna.

### **Cap. 52**

#### **Quando s'habbia a segar le risive**

È stato statuito et ordinato che alcuno di qual condicione esser si voglia non ardisca segar o far segar risive sin passati li otto di settembre, coè in queste contrade: tutto il Daiet, de sotto, et de sopra, et l'Ogna, et Sonza, et le Melogne, et il prato de Mez, et il prato de sotto, li prati de Ceredelli, Daleit, et tutta la contrada de Coren et Zerio, et le valli de Fosti, et li prati del Gaz, et la contrada de Spre, sopra la via, et tutti li prati del Bregno, sopra la via, et li prati de Pravevar et prati de Traverse, et se alcuno saranno visti a segar nelle sopra dette contrade saranno condannati in lire sette per ranza, et tutti li potranno partar con il suo giuramento, et haveranno la mettà della condanna l'accusator et l'altra mettà al comune. Et de più se inhibisse alli patroni et chi non sono patroni che in dette contrade non si possa lasar pascolare fino pasato il dì della Madonna di settembre, et se alcuno contrafarà sarà condanato ad una lira per vacha grossa et minuta et tutti li potranno portar con suo giuramento, et haverà la mettà come di sopra.

### **Cap. 53**

#### **Circha del racolliere**

È statuito che per l'havenire non ardisca di qual condicion esser si voglia di taliar o racolliere biave di sorte nesuna sin che li dodici homini non haveran dato licentia et se alcuno contrafarà sarà condanato in lire sette per persona, et di più se alcuni se meneranno drio bestiame di nesuna sorte oltre il zontar saranno condanati come di sopra.

### **Cap 54**

#### **Che alcuno non dia danno nellí arbori**

È stato statuito che alcuno non ardisca dar danno nelli arbori di altri con bacchi, et pietre per far cascar castegne in pena di doldi dieci per ogni volta. Et di più neuno al tempo delle castegne debba portar rampino ne baccho o cimale, che si più longo di doi brazì in pena di soldi dieci. Con simili pene sia castigato ognuno che piglierà castegne o arizzi d'altri. Et se per caso sarà ritrovato alcuno o alcuna sotto arbori de altri con bacchi, pertica o cimale che passi alla sudetta longhezza facendo fori castegne sia come di sopra castigato se sarà di giorno ci se sarà di notte sia castigato in dopio, et questo oltre la pena sudetta per la longhezza.

### **Cap. 55**

#### **Che non s'assende sulli arbori d'altrui**

È stato statuito che se si ritroverà alcuna persona assesa sopra un arbore di un altro facendo zuso le castegne, con baccho, cimale o simili sia castigato in lira una si sarà di giorno, et si sarà di notte in dopio, et similmente caschi anche nella pena della più longhezza de doi brazzi come di sopra.

**Cap. 56**  
**Che non si macini in giorno di festa**

È stato statuito che neuno delli molinari del detto comune in qual si modo ne debba mazinare ad alcuno terrere o forestiere, ne permettere che alcuno masne nelli infrascritti giorni festivi di Pascha di Resurrectione, della Natività del Signore Gesù Christo, della Ascentione, del S.mo Corpus Domini, l'Assuntione et Natività della beatissima Madre Maria, nella festa di S. Gioanne 24 giugno, nelle feste di Apostoli S. Lorenzo, S. Zenone, S. Eusebio ne in festa votiva del comune, ne ancora nella consacrazione della chiesa, quelle delle loro terre, non macinino sotto pena a chi contrafarà e macinerà in tali giorni di doi lire per ogni volta che contrafarà.

**Cap. 57**  
**Che li campari avisino delli danni trovati**

È statuito che li campari, nel circondar, et visitar il territorio come sono tenuti conforme al capitolo della sua elettione, se ritroveranno qualche danno dato in alcuna pezza di terra o campina o pratina o simile, sia tenuto subito denuntiarlo a quello o a quelli a che sarà dato il danno afine che se li piacerà farlo stimare, siano avisati d'haver del danno.

**Cap. 58**  
**Della libertà di comodar le controversie**

È stato ordinato che ogni fiada che alcuno delli habitanti nel comune o territorio si sentirà agravato dalli datieri, campari, massari, ovvero alcuno altro soprastante, per alcuna causa o controversia nata per vigor e causa e causa delli presenti statuti, quello che si trova agravato deba notificarlo alli consoli, et sindaci o altri soi coadiutori quali habbano da decidere, et terminar detta controversia. Alla terminazione de quali ognuno debba star, et obedire se la causa o pena non accederè o passerà la somma di lire dieci di planeti et questo in pena di altre lire dieci planeti.

**Cap. 59**  
**Che non si contra faccia alle provvisioni**

È stato statuito che qual si voglia terrere o forestiero habitante nel territorio et terre di detto comune non ardisca ne presumi in qual si voglia modo, ragione o forma, et causa per se, ne per altri per l'havere contradir, contrafare, ne contravenire alla forma delli presenti statuti, o provvisioni, così come di sopra fatte, et con evidente esperienza ordinate in publica vicinia a questo spetialmente congregati, convocati et balotate et ottenute a voci, sotto pena de lire diece de planeti di Valle a cadauno contraddicente come di sopra tanto per ogni statuto o provvisione sudetti quanto per ogni volta che contrafarà.

**Cap. 60**  
**Che ogni padre di familia sia tenuto per i suoi suddeti**

Per osservazione delli soprascritti statuti e provvisioni, et cadauno di essi et delle loro pene, d'esser per l'avenire eseguite, s'è statuito et previsto che qualsivoglia padre di familia o qualsivoglia altro che farà in suo loco il suo officio sia originario, come forestiero habitante sopra il comune o territorio delle predette terre, sia tenuto, et obligato per tutti e per uno per uno dei soi suddeti della sua et di loro, et con loro familia habitante tanto che hann come quelli che non hanno il lume, et uso di ragione et questo s'intende per li danni.

**Cap. 61**  
**Che non si lassi andar capre ne pecore nelle taiate**

È stato statuito che neuno per l'avenire lassi andare capre ne pegore nelle taiate di qualsivolia de nostri boschi per due anni et se alcuno contrafarà sarà condanato in soldi quattro per capo tutte le fiade che saranno ritrovate et che tutti li possano chiamare con il suo giuramento, et saranno tenuti secreti et la parte è stata presa con balle 60 affermative et balle tre all'incontro.

### **Cap. 62**

#### **Che non si loggiano pegorari per far mandre**

È stato statuito et ordinato che neuno possa ne debba loggiare pegorari forestieri che non sono habitanti in prati per far mandre in pena di lire sette per rozzo, et se alcuno contrafarà et non vorà stimar si li darà il traso per comune in tutte.

### **Cap. 63**

#### **A che tempo se tira le bestiame for dalle moie**

È stato statuito che s'habia da tirar fori le bestiame alli 18 de marzo, dico fora de tutte le moie solite compreso il roncho di sig. Gioane Tosana, sotto al Gazzo; sotto alli campi, et la moia sotto alli tabiati del Gazzo, et li prati de casa sopra al Monet fino al viale delli Traversi compreso tutte le moie avante alle case, compreso tutto il fondo comunavolo al primo domestico per le pegore et delle vache al solito, et se contrafaranno saranno condanate per soldi doi per pegora, et capra, et le vache soldi quattro per capo per ogni fiada che saranno ritrovate al giorno et al notte il dopio. È poi stato statuito di tirar fora le pegore de tutti li prati tavolati alli 15 aprile, et dal prealato alli vinte di aprile, le vache al primo di maggio. È stato statuito che alli 15 aprile si togli fora ancora le vache dalli prati di Ceradelli, et l'Angolino.

È stato statuito di por la fine alle pegore de Demo alla prima vera dalà del Oglio; quando veneranno de monte stiano dalà dalla Valzella, dal prato de Loi o fiume.

È stato statuito che le pegore del Monte nel fondo comunavolo dove ponno quando ne verranno dal monte possano pascolare tutti li prati dal monte Dalait, dalla vale che fanno andar le moline de Berzo sin a S. Mateo, pasato il dì detto che possino pascolare tutti li prati di sopra al senter dei Zupei sin che sarà finito il mese di settembre non possano pasar, et poi venir nelli prati in fina per tutto Zerio, andando dritto sopra li prati tavolati alli 20 ottobre; finite le vinte di detto possono andar infina alle case del Monte, salvando le moie de Tuegna et il roncho nominato di sig. Giovan Tosana, et la moia al Gazzo, et li prati di casa fina al vial de Traversi questi siano salvati sino alli Santi, et andar poi in detti sin alli 20 di novembre, possano andar per tutto dalli campi in poi. Et alla prima vera habino di andare nella scalaza di Dosbo, et in Palù et se contrafaranno saranno condanate in doi soldi per pegora, et capra et tutti le potranno portare nel comune con suo giuramento.

Per le pegore de Berzo è stato statuito che stiano de sopra alla via delle Malonie, et alla via che va a metter capo nelli prati de Lombardia; pasata la Madonna di settembre in tutti li prati tavolati, salvando li prati de Sonza, et de quelli i quali staranno fora tutto il mese di ottobre in pena di soldi doi per pegora, et delli altri nominati potranno andare a mezzo ottobre; pasato mezo ottobre, cioè S. Lucca, possino andar in tutti li prati del Faieto, et Malonie, et nelli prati de Mez, et al Plaz de Mul, et nelli altri prati in detta contrada de restante che non possano pasar suso alla via delle Malonie, et non possa pasar dazà alle Corne delle Gavarine sin alli vinte novembre, et pasato il dì vinte detto, andaranno poi da partuto. Alla primavera dette pegore non habiano de passar dazà alla punta del Saletto in fina al corno de Covole in fina alle case dei campi delli Dolzi, alle Fope a matina, et non possano passar suso alli prati de Ceradei et alli campi delle Roncaie, et non possano pasar dazà alle corne delle Gavarine; cioè tutte le pegore del comune possano andare in dette contrade; quelle de Berzo possono andare nelle fine date a quelli de Demo et Monte, et quello de Demo et Monte possino

andare in quelle de Berzo, come tutti fratelli et quando che sarà tolti fora li prati de Ceradelli si prohibisse il passo de i dossi de Roncho con le bestiame menati.  
Et quelli che haverà pegore o capre forestiere, però che averan licentia del comune, il comune intende che stiino nelle fine delli terreni sia quelle che stan a casa tutto l'anno come quelle che vanno in Bressana.

### *Per le capre*

È stato statuito, et ordinato che le capre, benché siano nel Statuto di Vallecamonica al tutto prohibito il pascolare, però il comune per carità et compassione de poveri concede come apar in questo infrascritto 14 capitolo 29 che ogni uno ne possa tener due per persona oltre li nascenti di quel ano; et però il comune li mette questa pena che se saranno viste in prati o in campi, i lor patroni condannati in quattro soldi al giorno et la notte il dopio, et questo ogni giorno, et se saranno viste in vite, il giorno saranno condannate in lire doi per capra et di notte in dopio, et tutti li potranno portar con suo giuramento, et saranno tenuti secreti et haverà la mettà l'acusator et l'altra mettà il comune.

È stato statuito che li prati di Olda et Pramestar, et l'Andovaia quelli saranno al solito cioè si potran pascolare subito segati.

È stato statuito che non si possano pascolar con le vache li prati del Faisto, et Sonza, l'Ogna, Coran et Zerio infina pasato il dì della Madonna di settembre, et se alcun contrafarà, sarà condannato in soldi dieci per vacha.

È stato statuito che per l'havenire non possano esser pascolati l'infrascitti: le Traverse, et Pravevar et tutte le valli de Fostino, et Spre et Veloz et quelli di Bregn, infina alle moie de Tregna sin alli quindici di settembre, et se *contrafaranno* saranno condannate in soldi quattro per bestia tutte le fiade che saranno viste o ritrovate, et tutti li potranno portar con il suo giuramento.

È stato statuito che qualonque persona che ardisca di pascolare il Salet, Prat da Loi, l'Isola, Glere, Allione, sino a mezo settembre, se contrafarà saranno castigati in soldi quattro per vacha. Et si potrà andare in tutta la coltura di tutto il comune s'intendono anche le moie de Rane, cioè tutta la coltura che se tolie fora alli 18 marzo.

È stato statuito che quelli che vanderanno pascoli a malgese overo ad altri prima venduti se li torneranno vendere saranno condanati del dopio di quello che lui havrà venduto, la mettà al comune e l'altra mettà al accusatore; partiti li bestiame che l'haveranno prima pascolati nesuno non li possono più pascolare ne patroni ne altri infina il giorno de Santi in pena de lire doi per vacha over qualche animale grosso, et il pascolo sarà comunavolo, et se alcuno ardirà di inhibir altri sarà condanato in lire dieci, et se alcuni non vendesse pascoli che sia sagati per tutto il 25 ottobre altramente il comune sia patron assoluto.

È stato statuito, se saranno viste capre tanto terere quanto forestiere sotto alli arbori mentre che non siano battuti o vero se non haveranno fatto fori li arizziri saranno condannati in lire dieci per capra cioè pastore di qual sorte si voglia, servando li transiti soliti per venir a lozamento, et tutti li potranno portar con il suo giuramento, et saranno tenuti secreti, et haverà la mettà della condanna, et l'altra al Comune.

Le pene saranno queste: fora della coltura alle vache uno soldo, a bestia menuta mezo soldo per capo, in coltura il dopio cioè delle vache et delle pegore, delle capre non se ne tratta più. Se qualche temerario non vorà star in detti capitoli in soldi otto et per pegora la mettà, sarà condannato cioè in soldi otto per bestia grossa et per pegora la metà.

Statuti approvati in Breno, il 27 giugno 1656, dal Capitano della Vallecamonica Averoldi.

Testimoni: Bartolomeo Balardini da Temù, Iacobino Machanelli da Villa Loz.

Notaio: Giovanni Guarneri da Vione.

### *Riunioni fatte dalla Vicinia, dopo l'approvazione degli Statuti, per l'aggiornamento dei medesimi.*

30 marzo 1660: all'Angolino.

15 gennaio 1662: all'Angolino.

2 agosto 1671: fuori del cimitero di S. Eusebio.

31 novembre 1671: all'Angolino.

18 agosto 1675: fuori del cimitero di S. Eusebio.  
31 novembre 1679: all'Angolino.  
28 marzo 1683: all'Angolino (riforma di alcuni capitoli dello Statuto).  
20 marzo 1689: fuori del cimitero di S. Eusebio.  
8 maggio 1689: a Demo, nella corte di Francesco Simonzino.  
24 giugno 1693: fuori del cimitero di S. Eusebio.  
12 aprile 1694: a S. Zenone, sul Castelletto.  
3 marzo 1697: all'Angolino.  
21 settembre 1698: fuori del cimitero di S. Eusebio.  
7 marzo 1706: all'Angolino.  
25 agosto 1712: a S. Zenone, sul Castelletto.  
6 gennaio 1717: fuori del cimitero di S. Eusebio.  
11 maggio 1721: nella casa della Comunità - Terchuli (riforma degli statuti).  
6 gennaio 1726: nella casa della Comunità.  
13 agosto 1769: nella casa della Comunità.  
Variazioni ed aggiornamenti furono convalidati di volta in volta, dai Vicari della Vallecamonica.

## APPENDICE

### AMBIENTAZIONE STORICA DEGLI STATUTI

Nel 1656, anno in cui vennero scritti questi Statuti, la Vallecamonica si trovava orinai da duecento anni sotto la Repubblica di Venezia. Venezia aveva infatti sottratto la Vallecamonica ai Visconti di Milano nel 1428. In valle avevano combattuto in quel periodo i due famosi capitani di ventura, Carmagnola e Bartolomeo Colleoni, prima alle dipendenze dei Visconti di Milano, poi alle dipendenze di Venezia.

La Repubblica Veneta aveva conquistato la Vallecamonica assieme a molte altre terre della Lombardia, del Veneto e del Friuli, in seguito alle sconfitte subite in Oriente e quindi alla perdita di quei mercati. Venezia pensò di assicurarsi il controllo delle vie commerciali dell'Europa centrale occupando le terre sopra ricordate.

La Vallecamonica costituiva, attraverso il Tonale, un'importante via di passaggio per le merci provenienti dal Nord.

Il dominio di Venezia durerà in Valle fino al 1796 e quello sarà un periodo relativamente calmo e tranquillo.

I feudatari camuni, con l'arrivo di Venezia, persero poco per volta la loro autorità ed il loro prestigio: alcuni, venduti i loro terreni, si trasferirono in città dove condussero una vita da «nobili sfaccendati», altri, rimasti in Valle, o si adattarono alla nuova realtà partecipando alla vita delle Vicinie e dei Comuni, oppure si rinchiusero nelle loro roccaforti, isolandosi sempre più dalle popolazioni e abbandonandosi talvolta ad ogni sorta di malvagità.

#### *Alcune notizie sulla Vallecamonica, dal 1600 al 1800*

1629: per una maggiore difesa della Vallecamonica vengono costruiti in valle alcuni forti tra i quali uno al ponte di Cedegolo ed un altro a S. Zenone di Demo.

1630-32: la peste colpisce quasi tutta la Vallecamonica. Nello spazio di sette mesi periscono per il contagio più di 4.000 persone. Berzo ne è colpito in modo particolare.

1635: la Vallecamonica dà numerosi soldati a Venezia per la guerra dell'isola di Candia. L'isola verrà perduta da Venezia nel 1669.

1640: viene introdotto il mais in Vallecamonica.

1644: Cevo viene quasi interamente distrutto da un incendio causato da un fulmine. Venezia esenta il paese dal pagamento delle tasse per sei anni.

- 1666: un grande incendio divora buona parte del paese di Savio, distruggendo 72 case. Venezia autorizza gli abitanti di Savio a tagliare i legni necessari alla ricostruzione delle case nella selva Splazza che era fra le selve «riservate» (infavolate) per i bisogni della marina veneta.
- 1666: sono attive in Vallecamonica le miniere di rame di Savio, di Cevo e di Malonno. A Malonno esistono pure miniere di piombo e di argento. Alla fine del XVII secolo tutte queste miniere saranno abbandonate per il deprezzamento del rame e dell'argento.
- 1682: un incendio colpisce il Comune di Vezza d'Oglio, distruggendo 150 case; rimangono illese solo 34 case. Venezia riduce a metà le imposte per tre anni e concede mercato franco per quindici giorni all'anno.
- 1737: a Darfo viene messo in funzione il primo filatoio di seta della Vallecamonica.
- 1754: iniziano i lavori di rifacimento della strada Valeriana (la più importante strada romana della Vallecamonica) divenuta ormai troppo stretta e quasi intransitabile.
- 1760: da un censimento (Censimento Grimani) risulta che la Vallecamonica conta 35.704 abitanti. Breno, capoluogo della valle e sede del Capitano, conta appena 1524 ab.; Edolo ne conta 1060. Demo (con Berzo e Monte) ha 788 abitanti, 7 preti, 243 lavoratori di campagna, 281 bovini, 1 mulo, 18 somari, nessun cavallo, 253 pecore, 244 capre, 5 mulini, nessuna fucina.
- 1796: termina in Vallecamonica il dominio della Repubblica di Venezia. La Valle viene occupata dai Francesi.

#### *Bibliografia*

- A. Lanzetti - *Vallecamonica nel tempo* - Ed. S. Marco.  
 Capoferri - *Memorie sulla Vallecamonica* - Ed. S. Marco.  
 G. Rosa - *Valcamonica e Lago d'Iseo nella storia* - Ed. S. Marco.  
 L'Ogliolo - *Brescia ieri* - giugno settembre 1977 - Ed. S. Marco.  
 P. Gregorio di Valcamonica - *Curiosi trattenimenti... de' i Popoli Camuni* - Forni Ed. Bo.

### **LA VICINIA DI BERZO DEMO ED IL SUO FUNZIONAMENTO**

Le «Vicinie» sono da ritenersi associazioni o consorzi di famiglie originarie del luogo di nascita che, a partire dal 1.100 si riunirono per godere dei beni comuni, per provvedere alla mutua difesa e per contrapporsi al dominio dei feudatari.

Il nome deriva da «vicus» (villaggio). L'unione delle famiglie di uno o più villaggi formava la vicinia.

La vicinia di Berzo, antichissima (forse del 1200-1300), era costituita dai tre paesi di Berzo, Demo e Monte. Essa aveva il compito di amministrare i beni che consistevano in boschi, malghe, molini, segherie, forni che venivano dati in appalto ai cittadini mediante avvisi pubblici. La vicinia, poi, provvedeva anche a finanziare opere di culto, come riparazioni alle chiese, acquisto di altari o cose simili.

Inoltre aveva la funzione di mantenere l'ordine pubblico nei paesi.

#### *Le cariche pubbliche*

Le persone venivano elette a cariche pubbliche, in pubblica vicinia, mediante una regolare votazione. Le principali cariche pubbliche erano: consoli, massari, campari, sindaci, stimatori dei danni, responsabili dei boschi.

*Consoli.* Era la carica più alta. Duravano in carica per un anno e non potevano essere rieletti per tre anni. Erano eletti nei primi giorni di gennaio. I consoli erano tre: uno di Berzo, uno di Demo, uno di Monte. Essi avevano l'obbligo di vigilare sull'amministrazione pubblica, presiedere le assemblee, far eseguire ciò che era stato deciso dalla vicinia, sorvegliare tutti i dipendenti ed avere grande cura dei beni pubblici. Chi, una volta eletto console, non voleva accettare la carica, pagava una multa di Lit. 10.

*Massari.* Nel Comune c'era la libertà di eleggerne uno o più. Il massaro durava in carica un anno e non poteva essere rieletto per tre anni. Egli aveva il compito di riscuotere le tasse e le multe comunali, oltre le tasse imposte dalla Repubblica Veneta e dal Capitano della

Vallecamonica. Il massaro o esattore era una carica assai importante perché egli amministrava tutta la finanza del Comune.

*Campari.* Ogni anno, agli inizi di marzo, in pubblica vicinia, venivano eletti tre campari: uno di Berzo, l'altro di Monte e uno di Demo, i quali dovevano restare in carica per tutto l'anno. Essi erano tenuti a fare ogni giorno il giro della campagna e a denunciare ai consoli gli eventuali danni riscontrati. A turno, poi, ognuno di essi doveva recarsi nel bosco due giorni alla settimana. Come paga ricevevano la metà delle multe inflitte.

Oltre questi tre massari, ogni anno, venivano eletti altri due campari segreti, uno di Berzo e l'altro di Monte o di Demo.

*Sindaci.* Nella vicinia di Berzo, Demo e Monte veniva eletto un sindaco il quale aveva il compito di aiutare i consoli e controllare il loro operato. Come i consoli, anche il sindaco durava in carica un anno e non poteva essere rieletto per tre anni.

*Stimatori dei danni.* Ogni anno, agli inizi di gennaio, i consoli e gli altri coadiutori eleggevano tre uomini, uno di Berzo, uno di Monte e uno di Demo, ai quali veniva dato il potere di stimare qualsiasi danno causato nel territorio dei propri «vicini» o comunque della comunità.

*Responsabili dei boschi.* Essi erano tre. Avevano il compito di prendere consciamente in esame tutte le domande di quanti avevano bisogno di tagliare legna nella paghera, per proprio uso (da ardere o per costruzioni). La loro paga era costituita dalla metà delle multe inflitte a chi aveva tagliato senza permesso più del consentito.

#### *Località dove si tenevano le vicinie*

Dì solito la vicinia si teneva in località dell'Angolino. L'Angolino è una località di campagna, ove s'incrociano tre strade equidistanti da Monte, Berzo e Demo. Le riunioni della vicinia si tenevano, quando il bel tempo lo permetteva, all'aperto, forse nei prati quasi pianeggianti dell'Angolino.

A volte però le riunioni si tenevano fuori del cimitero di S. Eusebio in Berzo (il vecchio cimitero di Berzo, ora trasformato in piazzetta, appunto in via del Cimitero). Anche in Demo si riuniva a volte la vicinia, a S. Zenone sul Castelletto.

Partendo dall'11 maggio 1721 le riunioni si tennero nella Casa della Comunità, al Torculi in Berzo.

#### *Bibliografia*

B. Rizzi - Storia della Vallecamonica - Stampatore Fausto Sardini, Bornato

A. Lanzetti ~ *Valcamonica nel tempo* - Ed. S. Marco Civate Camuno

## **FATTI STORICI DEL COMUNE DI BERZO DEMO**

### *La peste del 1600*

«Nel 1600 in Berzo scoppiò la peste e i colpiti, per evitare agli altri il contagio, si ritiravano in una località lontana dal paese, si scavavano la propria fossa, dove entravano aspettando la morte. Quelli che giungevano, coprivano i morti e si scavavano poi la propria fossa.

Quella località si chiamava "I Morti" e così si chiama ancora oggi.

Sul luogo è stata costruita una cappella, meta di pellegrinaggi, perché i morti ottengono da Dio grazia e miracoli.

Per implorare da Dio la cessazione della peste, gli abitanti di Berzo fecero voto di celebrare ogni anno nel venerdì della settimana di Passione una festa solenne in onore della Madonna ed il flagello subito cessò. Si racconta che quel giorno in paese vi fossero diciassette morti che non avevano avuto il coraggio e la forza fisica di ritirarsi laggiù dove andavano a morire tutti.

Noi manteniamo ancora quel voto, facendo festa alla Madonna Addolorata ogni venerdì di passione».

(Notizie storiche sul paese di Berzo Demo raccolte dalla maestra Baccanelli Bernardi Maria, per gli alunni della V Elem. di Berzo - 1975-76).

### *La battaglia di Berzo del 1809*

Nel 1796 la Vallecamonica passò dalla repubblica Veneta alla Francia. I soldati di Napoleone Bonaparte occuparono tutta la valle, imponendo ai suoi abitanti nuove leggi e nuove forme di governo. Dal passo del Tonale scendevano in Vallecamonica gruppi di Austriaci Tirolesi che cercavano di far insorgere i Camuni contro i Francesi. Tra Francesi e Tirolesi non mancavano scontri armati. Nel 1809 uno di questi scontri avvenne proprio a Berzo, dove si sono rifugiati i Tirolesi inseguiti dai soldati francesi; questi stavano ricacciando i Tirolesi su per la valle, fino al di là del Tonale. Il paese di Berzo subì, senza colpa alcuna, le conseguenze della battaglia.

«Nella notte del giorno 8 maggio il sig. Capitano francese Maine, si era avanzato da Breno verso Capodiponte con soli cento uomini... Si trattenne in detto luogo per il resto della notte... Alla mattina del seguente giorno, 9 maggio, raggiunto dal resto dei Francesi che si trovavano a Breno in numero di centocinquanta circa, proseguì ad avanzare sino a Cedegolo, facendo fuggire dinnanzi pochi rivoltosi sbandati. Ivi venne finalmente raggiunto dalla gendarmeria e guardie di finanza che avevano ritardato di ben quattro ore la loro partenza da Breno, e può forse attribuirsi ad un tale ritardo la disgrazia dell'incendio e parziale saccheggio a cui andiede soggetta la Comune di Berzo, nella quale senza che gli abitanti prendessero parte all'insurrezione, fecero atto gli insorgenti appostandosi a difesa, operazione che non avrebbero probabilmente azzardato di fare se dell'insecurazione che avevano sofferto avessero veduto di avere a fronte una forza maggiore.

Berzo fu incendiato al momento col massimo coraggio ed intrepidezza e gli insorgenti furono dispersi e fuggiti; nessun morto o ferito ne rimase in questo fatto nè dall'una nè dall'altra parte, quantunque il fuoco vi durasse qualche ora.

A Berzo furono, nel giorno 9 del detto mese di maggio, incendiate e consumate cinque case, molte altre saccheggiate, e fra questa quella del Parroco, uomo di conosciuto attaccamento al Governo e che aveva saputo mantenere tranquilla la popolazione; egli era stato anche arrestato, ma venne tosto rimesso in libertà dietro le attestazioni del sig. Giudice di pace lì presente.

Essendo certo che quella Comune non fece parte all'insurrezione, pare che la non leggera disgrazia dalla medesima sofferta, quantunque non meritata, possa darle qualche diritto alla comprensione del Governo ... »

(Dalla relazione trasmessa da Gerolamo Sormani sui fatti successi in Vallecamonica nel maggio 1809 alla Direzione Generale di Polizia della Repubblica Cisalpina).

## MONETE, PESI, MISURE DI VALLECAMONICA NEL 1600

### *Monete*

Bislacco = si chiamarono bislacchi in Italia fiorini del Reno. Correvano in Brescia nel 1523 per lire 2,12.

Pianet, pianetto, = monete di Brescia = monete piatte e non scudellate come planetto, planetto erano in precedenza. La lira di planetto si computava il doppio di quella veneta.

Lira = da Libbra. Carlo Magno istituì la lira da 20 soldi, di dodici denari l'uno.

Scudo d'oro del sole di Venezia = con decreto del Consiglio dei Dieci del 15 Maggio 1582 furono coniate queste monete da mandare alle truppe lontane da Venezia.

Soldo di Venezia = fatto coniare per la prima dal doge Francesco Dandolo in argento. Nel 1353 se ne coniarono di nuove forme. In seguito continuò a decadere perdendo di peso e prese il nome di Marchetto.

Berlinga = nome dato in Milano alla lira nei sec. XVI-XVII. Aveva come impronta S. Ambrogio a cavallo.

### *Misure e Pesi*

Misure di lunghezza:

braccio da panno	ml. 0,68
braccio da seta	ml. 0,64

cavezzo ml. 2,85

*Misure di superficie:*

piò di Valcamonica (1000 tavole) ha. 0,32

braccio da fabbrica mq. 0,22

braccio d'asse mq. 1,35

*Misure di volume:*

braccio cubo da fabbrica mc. 0,107

Libbra: Kg. 0,317

*Misure di capacità per gli aridi:*

soma da grano hl. 1,62

sacco o carica hl. 1,76

sacco da mulo hl. 4,99

*Bibliografia:*

«*La moneta*» di Martinori Edoardo, Roma 1915.

«*L'ogliolo*», Annata 1976 - Editrice S. Marco - Civate.

## **LE FESTE E IL CULTO DEI SANTI NELLA COMUNITÀ DI BERZO DEMO**

Leggendo gli statuti, si capisce che gli antichi abitanti di Berzo Demo erano molto religiosi.

Alcuni capitoli parlano chiaro: obbligo de riposo festivo (anche per i forestieri), divieto di macinare in giorno di festa: gravi multe erano inflitte ai trasgressori.

Gli statuti iniziali invocano la SS. Trinità. Anche gli avvenimenti di vita comune (invio del bestiame in montagna, taglio dell'erba, ecc.) trovavano un loro riferimento alle feste religiose o comunque al culto dei Santi.

Le feste della Comunità erano di due tipi: di devozione e di voto. Di devozione erano le feste già previste nel calendario della chiesa o Santi protettori; di voto le feste volute dal popolo in seguito alla liberazione, ottenute dalla Madonna o dai Santi, da qualche calamità: epidemie, alluvioni, frane, incendi, ecc.

### *Feste di Berzo - anno 1775*

*Di voto:*

I sette dolori della Madonna, nel venerdì prima della Domenica delle Palme.

L'apparizione della Beata Vergine di Caravaggio, 26 maggio.

La presentazione della Beata Vergine, 22 novembre.

*Di devozione:*

S. Antonio Abate, 17 gennaio.

S. Zenone, patrono della parrocchia vecchia, 12 aprile.

S. Antonio di Padova, 13 giugno.

S. Eusebio, titolare della parrocchia, 1 agosto.

S. Rocco, 16 agosto.

S. Carlo, 4 novembre.

La consacrazione della chiesa, 25 novembre.

### *Feste di Demo - anno 1775*

La presentazione della Beata Vergine Maria

S. Zenone, patrono

S. Rocco

S. Antonio abate

S. Antonio di Padova

### *Festa di Monte - anno 1775*

La Madonna della Salute

S. Antonio abate

S. Antonio di Padova  
S. Carlo  
S. Zenone, patrono della parrocchia vecchia  
S. Rocco, patrono della Confraternita.

## VIRTÙ E DIFETTI DEI NOSTRI ANTENATI

### *Virtù*

- Una volta all'anno tutti gli abitanti dovevano prestare gratuitamente una giornata di lavoro per opere comunali, in modo che tutti si sentissero partecipi del Comune.
- I genitori avevano l'obbligo di controllare i loro figli e se i figli combinavano qualcosa, il padre era obbligato a pagarne il danno.
- Tutti gli uomini dovevano rispettare i giorni festivi, altrimenti pagavano la multa; questa legge valeva anche per i forestieri.
- Tenevano molto bene la campagna e rispettavano il bosco, perché erano le loro principali ricchezze.
- Il comune aiutava i poveri lasciando loro le capre, anche se negli statuti di Vallecamonica non era permesso.
- Tutti i capifamiglia erano obbligati, pena la multa, ad intervenire alle riunioni della vicina. Le decisioni erano così prese da tutti i rappresentanti della popolazione ed ognuno si assumeva la sua responsabilità.

### *Difetti*

- Gli statuti, prevedendo l'uso frequente della denuncia, abituavano la gente ad agire nascostamente; nascevano dei sospetti e delle beghe tra persone dello stesso paese.
- La gente viveva troppo sotto la paura delle multe; quindi agiva più per paura che per convinzione.

## PICCOLO VOCABOLARIO

### A

*arbore (lat.):* albero

*arizzo (dial.):* riccio di castagna

### B

*bacchio:* bastone usato per staccare i frutti dagli alberi

*biava:* piantina simile all'orzo che un tempo si dava ai cavalli come nutrimento

*brozzo (dial.):* carro usato in campagna per il trasporto del letame o del fieno

*bruchi (dial.):* erica che cresce libera nel bosco

### C

*calchera:* fornace per la calce

*calende (lat.):* primi giorni di ogni mese

*colonne (colam - dial.):* grossa trave di sostegno dei tetti

*comunavolo:* comunale, di proprietà del Comune

*conzar (dial.):* sistemare, aggiustare le strade o altre cose

*corentia (lat.):* confine

### D

*daguar (dial.):* irrigare un terreno

*dalà (dial.):* al di là

*dasà (dial.):* al di qua

*daza (dial.):* ramo di abete con foglie

*darescar (dial.):* tagliare i rami e la scorza degli alberi

*desmontar (dial.):* scendere dai pascoli montani col bestiame  
*diserto (dial.):* terreno abbandonato  
*distruer (dial.):* distruggere

F

*fiada (dial.):* volta, ogni volta

G

*gazzo (dial.):* pezzo di terra lavorata

*gera (dial.):* ghiaia

I

*impazzarsi (dial.):* mettere il naso nelle cose degli altri

*ita (lat.):* così

*loi (dial.):* torrente. Scritto con lettera maiuscola: fiume Oglio

*marossi (dial.):* piante molto simili ai noccioli che si trovano nei boschi o vicino ai torrenti (ontano nero)

*masnare (dial.):* macinare

*mazzolo (dial.):* fascina di legna o di paglia

*menare (dial.):* condurre animali al pascolo

*moie (dial.):* prati molto bagnati

*mondare (dial.):* ripulire i prati dalle scorie del letame

O

*officio (lat.):* dovere

P

*paghera infavolata:* (da «fabula», favellare-parlare, termine già usato dall'Editto di Rotari) bosco colpito da una disposizione che ne vieta o limita il godimento

*pievatico:* territorio sotto la giurisdizione della pieve (chiesa principale, parrocchiale)

*priala (dial.):* carro a due o quattro ruote che serve per il trasporto della legna, del fieno o di materiale vario

*prati tavolati:* prati riservati

R

*rigoier (dial.):* raccogliere

*risguardar (dial.):* controllare

*risive (dial.):* fieno di secondo taglio

*ronchare (dial.):* tagliare con la roncola

*roncho (dial.):* poggio coltivato

*rozzo (dial.):* branco di animali

*ruti (dial.):* scorie del letame

S

*sarali (dial.):* recinti

*starnir (dial.):* preparare il letto alle mucche

*serbare (lat.):* conservare

*suso (dial.):* sopra

T

*tabiati (dial.):* ripostigli per il fieno

*taiate (dial.):* boschi con piantine novelle

*traso (dial.):* sprecare

*trescare (dial.):* calpestare l'erba dei prati o i raccolti

V

*visega (dial.):* erba di montagna

*vial (dial.):* sentiero

*vanzelli (dial.):* fascine di rami con foglie da dare in cibo alle bestie

Z

*zaneveri (dial.):* ginepri

*zernire (dial.):* scegliere fra molti oggetti

*zese (dial.):* recinti fatti di rami o di sassi

*zontar (dial.):* congiungere

### *Bibliografia*

*Vocabolario bresciano e toscano* - Brescia 1759

*Piccolo dizionario del dialetto bresciano* Stefano Pinelli Grafo Edizioni - Brescia 1976